



Il controllo di costituzionalità delle leggi

RASSEGNA TRIMESTRALE
DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

ANNO VI NUMERO 1 GENNAIO - MARZO 2026

Il controllo di costituzionalità delle leggi

**RASSEGNA TRIMESTRALE
DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

ANNO VI NUMERO 1 – GENNAIO - MARZO 2026



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Tel. 06 6760-3410

Ha coordinato il Dipartimento Istituzioni con la collaborazione dei Dipartimenti competenti

Tel. 06 6760-9475 st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Le informazioni contenute nella Rassegna sono aggiornate al **15 aprile 2026**.

Nella presente Rassegna si riepilogano le sentenze di illegittimità costituzionale di disposizioni statali pronunciate dalla Corte costituzionale nell'arco del primo trimestre dell'anno 2026. Sono altresì svolti alcuni Focus su pronunce rese nel periodo considerato, di particolare interesse dal punto di vista del procedimento legislativo e del sistema delle fonti.

Al contempo, nella Rassegna si dà conto – con l'ausilio della documentazione messa a disposizione dal Servizio Studi della stessa Corte – delle sentenze con valenza monitoria rivolte al legislatore adottate dalla Corte nel medesimo arco temporale. Ciascuna segnalazione è accompagnata da una breve analisi normativa e, quando presente, dal riepilogo dell'attività parlamentare in corso sulla materia oggetto della pronuncia.

Nell'ultima sezione si dà conto, altresì, dell'attività parlamentare connessa a moniti della Corte costituzionale illustrati nei precedenti numeri della Rassegna. In particolare, sono riepilogate le attività parlamentari avviate anche successivamente al trimestre di riferimento del monito.

RCost_VI_1.docx

INDICE

1. IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI, I “MONITI” RIVOLTI AL LEGISLATORE E LE TECNICHE DECISORIE DELLA CORTE.....	3
2. LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME STATALI	7
Tabella di sintesi (gennaio – marzo 2026).....	7
2.1. La sentenza n. 6 del 2026 in materia di procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen	12
2.2. Sentenza n. 7 del 2026 in materia di sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto	18
2.3. La sentenza n. 20 del 2026 in materia di divieto di accesso a pubblici esercizi e a locali di pubblico intrattenimento (c.d. “DASPO antirissa”)	21
2.4 Sentenza n. 23 del 2026, in materia di omogeneità di contenuti e finalità fra disposizioni introdotte in sede di conversione e testo originario del decreto-legge	26
2.5. La sentenza n. 39 del 2026 in materia di giurisdizione sulle controversie relative all’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni	33
3. I MONITI, GLI AUSPICI E I RICHIAMI RIVOLTI AL LEGISLATORE STATALE (GENNAIO – MARZO 2026)	35
3.1 L’ordinanza n. 25 del 2026, sul differimento e sul riconoscimento in modalità rateale dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti pubblici.....	41
3.2 La sentenza n. 40 del 2026 in materia di trattenimento dello straniero	46
4. ALTRE PRONUNCE DI INTERESSE	53
4.1. La sentenza n. 1 del 2026 in materia di attribuzione del punteggio per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio	53
4.2 La sentenza n. 2 del 2026 in materia di effetti civili delle decisioni	

penali.....	56
4.3. La sentenza n. 10 del 2026 in materia di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti	61
4.4 La sentenza n. 16 del 2026 in materia di candidabilità di sindaci e vicesindaci, nonché incompatibilità degli assessori nei comuni della Valle d'Aosta	65
4.5. La sentenza n. 21 del 2026 in materia di imputabilità dei soggetti con disturbi da dipendenza da sostanze stupefacenti.....	72
4.6. La sentenza n. 26 del 2026 in materia di tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale relative ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	77
4.7. La sentenza n. 30 del 2026 in materia di concessione della messa alla prova.....	81
4.8. La sentenza n. 35 del 2026 in materia di trattamento sanzionatorio dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza	83
4.9. La sentenza n. 36 del 2026 in materia di ineleggibilità del sindaco a Presidente della Giunta regionale e a Consigliere regionale (legge Regione Campania n. 6 del 2025).....	85
4.10 La sentenza n. 38 del 2026 in materia di disciplina intertemporale della prescrizione.....	89
4.11 La sentenza n. 42 del 2026 in materia di concorsi per l'assunzione di personale preposto alle aree funzionali all'interruzione volontaria di gravidanza.....	92
 5. L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE CONNESSA AI MONITI	 95
 TABELLA DI SINTESI	 95

1. IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI, I “MONITI” RIVOLTI AL LEGISLATORE E LE TECNICHE DECISORIE DELLA CORTE

La Costituzione affida alla Corte costituzionale il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi del Parlamento e delle Regioni, nonché degli atti aventi forza di legge (articolo 134, prima parte, della Costituzione). La Corte è chiamata a verificare se gli atti legislativi siano stati formati con i procedimenti richiesti dalla Costituzione (c.d. costituzionalità formale) e se il loro contenuto sia conforme ai principi costituzionali (c.d. costituzionalità sostanziale).

Esistono due procedure per il controllo di costituzionalità delle leggi. Di norma, la questione di legittimità costituzionale di una legge può essere portata dinanzi alla Corte per il tramite di un'autorità giurisdizionale, nel corso di un giudizio (procedimento in via incidentale). In particolare, affinché la questione di legittimità costituzionale di una legge possa essere sottoposta al giudizio della Corte, è necessario che essa venga sollevata, ad iniziativa di parte o anche d'ufficio, nell'ambito di un giudizio in corso e sia ritenuta dal giudice rilevante e non manifestamente infondata.

La Costituzione prevede quale altra modalità (art. 127) il ricorso diretto alla Corte, da parte del Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, o da parte di una Regione a tutela della propria competenza, avverso leggi dello Stato o di altre Regioni (procedimento in via d'azione o principale, esercitabile entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge).

Quando è sollevata una questione di costituzionalità di una norma di legge, la Corte conclude il suo giudizio, se la questione è ritenuta fondata, con una sentenza di accoglimento, che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma (per quello che essa prevede o non prevede), oppure con una sentenza di rigetto, che dichiara la questione non fondata. In quest'ultimo caso, la pronuncia ha effetti solo *inter partes*, determinando unicamente la preclusione nei confronti del giudice *a quo* di riproporre la questione nello stesso stato e grado di giudizio.

La questione può essere ritenuta invece non ammissibile, quando mancano i requisiti necessari per sollevarla (ad es., perché il giudice non ha indicato il motivo per cui abbia rilevanza nel giudizio davanti a lui; oppure, nel caso di ricorso diretto nelle controversie fra Stato e Regione, perché non è stato rispettato il termine per ricorrere).

Se la sentenza è di accoglimento, cioè dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, questa perde automaticamente di efficacia, ossia non può più essere applicata da nessuno dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

sulla Gazzetta Ufficiale (art. 136 della Costituzione). Tale sentenza ha pertanto valore definitivo e generale, cioè produce effetti non limitati al giudizio nel quale è stata sollevata la questione.

La Costituzione stabilisce che quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma di legge o di atto avente forza di legge, tale decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali (art. 136).

Nell'ambito della distinzione principale tra **sentenze di rigetto e di accoglimento**, è noto come, nel corso della sua attività giurisdizionale, la Corte costituzionale abbia fatto ricorso a diverse tecniche decisorie, sulla cui base è stata elaborata, anche grazie al contributo della dottrina, una varia tipologia di pronunce (ricordando le categorie principali, si distingue tra decisioni interpretative, manipolative, additive, sostitutive). Per approfondimenti si rinvia al Quaderno del Servizio Studi della Corte costituzionale su *Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina* (2016).

Alcune pronunce della Corte costituzionale contengono altresì, in motivazione, un invito a modificare la disciplina vigente in una determinata materia, che può essere generico ovvero più specifico e dettagliato (c.d. **pronunce monito**).

Anche le ‘tecniche’ monitorie utilizzate dalla Corte sono diversificate, a partire dagli ‘auspici di revisione legislativa’, che indicano «semplici manifestazioni di desiderio espresse dalla Corte prive di ogni forma di vincolatività», in cui cioè l'eventuale inerzia legislativa non potrebbe portare ad una trasformazione delle decisioni da rigetto ad accoglimento.

Rientrano altresì nelle pronunce monitorie le c.d. decisioni di ‘costituzionalità provvisoria’, in cui la Corte ritiene la disciplina in questione costituzionalmente legittima solo nella misura in cui sia transitoria, invitando il legislatore affinché questi intervenga a modificare la disciplina oggetto del sindacato in modo tale da renderla conforme a Costituzione.

Altre volte ancora la modalità utilizzata dalla Corte può essere di ‘incostituzionalità accertata ma non dichiarata’, mediante cui la Corte decide di non accogliere la questione, nonostante le argomentazioni a sostegno dell'incostituzionalità dedotte in motivazione, per non invadere la sfera riservata alla discrezionalità del legislatore.

Più di recente, la Corte ha utilizzato la tecnica decisoria dell'“incostituzionalità differita”: in questi casi, pur ritenendo una normativa comunque non conforme a Costituzione, la Corte omette di dichiararne l'incostituzionalità ai sensi dell'art. 136 Cost., e si limita a rinviare con ordinanza la trattazione della causa di un certo periodo, affinché il legislatore possa intervenire *medio tempore* per introdurre una disciplina conseguente al portato della pronuncia.

In tutti i casi tali pronunce sono espressione di un potere di segnalazione della Corte rivolto direttamente verso il legislatore.

L'elenco completo delle sentenze emesse dalla Corte costituzionale nella legislatura XIX è pubblicato, oltre che sul sito internet della Corte costituzionale, su quello della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (riuniti nella categoria VII dei DOC). Si ricorda che presso la **Camera dei deputati**, le sentenze della Corte costituzionale sono inviate, ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia e alla Commissione affari costituzionali, che le possono esaminare autonomamente o congiuntamente a progetti di legge sulla medesima materia. La Commissione esprime in un documento finale (riuniti nella categoria VII-bis dei DOC) il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi. Le sentenze della Corte sono elencate in ordine numerico, con indicazione della Commissione permanente cui sono assegnate e con un link che rinvia ai relativi testi pubblicati nel sito della Corte costituzionale. Per quanto riguarda il **Senato**, l'articolo 139 del Regolamento dispone che il Presidente trasmette alla Commissione competente le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato. È comunque riconosciuta la facoltà del Presidente di trasmettere alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che giudichi opportuno sottoporre al loro esame. La Commissione, ove ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere (categoria VII-bis dei DOC).

2. LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME STATALI

Tabella di sintesi (gennaio – marzo 2026)

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
Sentenza n. 5/2026 del 20 novembre 2025 – 22 gennaio 2026 Camera Doc VII, n. 619 Senato Doc VII, n. 163 COMUNICATO	Art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale <i>Illegittimità parziale</i>	Articolo 3, Cost.	Punibilità del reato di incendio boschivo anche lo stesso sia colposo e, in concreto, di particolare tenuità.
Sentenza n. 6/2026 del 2 dicembre 2025 – 22 gennaio 2026 Camera Doc VII, n. 620 Senato Doc. VII, n. 164 COMUNICATO	Art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 <i>Illegittimità parziale</i>	Articolo 3, Cost.	Divieto di accesso degli stranieri segnalati nel sistema di informazione Schengen alle procedure di emersione nei rapporti di lavoro irregolari.

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
Sentenza n. 7/2026 del 1° dicembre 2025 – 23 gennaio 2026 Camera Doc. VII n. 621 Senato Doc. VII n. 165 COMUNICATO	Art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile <i>Illegittimità parziale</i>	Articoli 2 e 3 Cost.	Mancata sospensione del decorso del termine di prescrizione concernente il diritto che un convivente vanta nei confronti dell'altro.
Sentenza n. 12/2026 del 14 gennaio 2026 – 30 gennaio 2026 Camera Doc. VII n. 624 Senato Doc. VII n. 166 COMUNICATO	Art. 225, comma 2, del codice di procedura penale <i>Illegittimità parziale</i>	Articolo 24, secondo comma, Cost.	Mancata previsione dell'anticipazione dell'onorario e delle spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio nell'ipotesi eccezionale in cui si proceda in assenza per uno dei delitti previsti dall'articolo 1 della Convenzione di New York contro la tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo.

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
Sentenza n. 20/2026 del 12 gennaio 2026 – 24 febbraio 2026 Camera Doc. VII n. 628 Senato Doc. VII n. 167 COMUNICATO	Art. 13-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14	Articolo 13, Cost.	Mancata convalida dell'autorità giudiziaria del cosiddetto "DASPO antirissa aggravato", che estende l'operatività del divieto all'intero ambito provinciale.
Sentenza n. 23/2026 del 14 gennaio 2026 – 5 marzo 2026 Camera Doc. VII n. 630 Senato Doc. VII n. 168 COMUNICATO	Art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215	Articolo 77, Cost.	Norma di interpretazione autentica in materia di elezione dei consigli delle camere di commercio, inserita in sede di conversione del c.d. decreto-legge "mille proroghe" ed eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge.
Sentenza n. 27/2026 del 28 gennaio 2026 – 10 marzo 2026 Camera Doc. VII n. 632 Senato Doc. VII n. 169 COMUNICATO	Artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale <i>Illegittimità parziale</i>	Articoli 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost.	Mancata incompatibilità, per il giudice dell'esecuzione che si sia già pronunciato sull'istanza di revoca per <i>bis in idem</i>, a partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione.

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
Sentenza n. 29/2026 del 27 gennaio 2026 – 13 marzo 2026 Camera Doc. VII n. 634 Senato Doc. VII n. 170 COMUNICATO	Art. 1, comma 417, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 <i>Illegittimità parziale</i>	Articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost.	Obbligo in capo alla CIPAG (Cassa Italiana di previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti) di effettuare un versamento forfettario annuale al bilancio dello Stato, in sostituzione dell'adempimento ai doveri di contenimento della spesa pubblica e ai correlati obblighi analitici di riversamento allo Stato del frutto dei risparmi conseguiti.
Sentenza n. 32/2026 del 28 gennaio 2026 – 19 marzo 2026 Camera Doc. VII n. 637 Senato Doc. VII n. 171 COMUNICATO	Art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale <i>Illegittimità parziale</i>	Articoli 3 e 27, Cost.	Mancata previsione della possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena a chi sia stato condannato e poi riabilitato.
Sentenza n. 39/2026 del 13 gennaio 2026 – 27 marzo 2026 Camera Doc. VII n. 644 Senato Doc. VII n. 172 COMUNICATO	Art. 23-<i>quater</i>, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137	Articolo 3, Cost.	Sottrazione alla giurisdizione contabile delle controversie relative all'inserimento nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO DELLA NORMA
Sentenza n. 44/2026 del 23 febbraio 2026 – 31 marzo 2026 Camera Doc. VII n. 648 Senato Doc. VII n. 173 COMUNICATO	Art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale <i>Illegittimità parziale</i>	Articolo 3, Cost.	Mancata previsione della non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto tentato di estorsione non aggravata.

2.1. La sentenza n. 6 del 2026 in materia di procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2026, depositata il 22 gennaio 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 10, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.

La declaratoria è pronunciata per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza che sotto quello dell'eguaglianza.

Le disposizioni oggetto della sentenza

La disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima è contenuta nell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), con cui il legislatore ha introdotto, nel contesto emergenziale connesso alla pandemia da COVID-19, una procedura straordinaria di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, finalizzata sia a far emergere rapporti di lavoro sottratti alla contribuzione previdenziale e alla fiscalità generale, sia a consentire la regolarizzazione della posizione di cittadini di Paesi terzi privi di valido titolo di soggiorno ma già presenti sul territorio nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 103 consente ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della zootecnia, della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, nonché dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il comma 2 prevede altresì, per i soli cittadini stranieri, la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza, destinato a consentire la ricerca di occupazione nei medesimi settori.

A fronte dell'ampio perimetro applicativo della disciplina, il comma 10 tipizza una pluralità di cause ostative all'accesso alle procedure di emersione. Tra le altre cause, la lettera *d*) del comma 10, oggetto della pronuncia in commento, prevede l'esclusione dalla procedura di emersione per coloro che risultano segnalati nel Sistema di informazione Schengen.

La lettera *b*), nell'economia complessiva del comma 10, presenta un rilievo peculiare, in quanto si tratta dell'unica causa ostativa ancorata non ad un dato sostanziale, quali provvedimento di espulsione, condanna penale, minaccia per l'ordine pubblico, bensì ad un elemento esclusivamente formale, rappresentato dalla presenza di una segnalazione Schengen, e senza che il legislatore abbia circoscritto l'automatismo in ragione della natura o della gravità dei fatti posti a fondamento della segnalazione. Il rinvio operato dalla disposizione ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia fa sì che la portata concreta della causa ostativa dipenda dalla disciplina sovranazionale di riferimento, e segnatamente dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e dal regolamento (UE) 2018/1861.

La pronuncia si inserisce nel solco della recente giurisprudenza costituzionale in tema di automatismi ostativi all'accesso a procedure di regolarizzazione o a titoli di soggiorno, richiamata dal giudice rimettente con specifico riferimento alle sentenze n. 43 del 2024 e n. 88 del 2023, e conferma l'orientamento della Corte in tema di «tono costituzionale» delle questioni che prospettino il contrasto di una disposizione legislativa tanto con parametri costituzionali interni quanto con parametri di matrice europea, a tutela della certezza del diritto.

I motivi del rinvio incidentale

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dal Consiglio di Stato, sezione terza, con ordinanza del 5 maggio 2025, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2025, nell'ambito di un giudizio di appello avverso una pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso il diniego di permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Salerno in esito ad un'istanza di emersione presentata ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il diniego amministrativo si fondava esclusivamente sulla presenza, a carico del ricorrente, di una segnalazione nel SIS inserita dalle autorità francesi (Prefettura della Dordogna) con la causale *administrative return ban* (divieto amministrativo di rientro), a seguito dell'ingresso irregolare in territorio francese dell'interessato, senza che risultassero ulteriori elementi di pericolosità sociale.

Il giudice *a quo*, ritenuta preclusa la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, in ragione del dato testuale univoco della disposizione censurata e della consolidata giurisprudenza amministrativa che reputa insindacabile il reale rilievo ostativo della segnalazione Schengen, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione all'articolo 25 della Convenzione Schengen e agli articoli 21, 24, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2018/1861.

In riferimento all'articolo 3 della Costituzione, l'ordinanza di rimessione prospetta una duplice censura. Sotto il profilo della ragionevolezza, la disposizione è reputata irragionevole in ragione del carattere generale e perentorio dell'automatismo ostativo, che preclude all'amministrazione ogni verifica in concreto della pericolosità del cittadino straniero segnalato. Il giudice rimettente evidenzia come la disciplina introdotta dall'articolo 103 sia volta precisamente alla regolarizzazione della posizione del cittadino straniero presente sul territorio nazionale senza valido titolo di soggiorno, sicché l'esclusione dei soggetti segnalati nel SIS per il mero ingresso irregolare in altro Stato dell'area Schengen innesca un evidente corto circuito fra i presupposti della fattispecie e i fattori impeditivi. Sotto il profilo dell'eguaglianza, il Consiglio di Stato rileva che la disposizione censurata determina un trattamento differenziato di situazioni sostanzialmente identiche, consentendo l'accesso alla procedura di emersione al cittadino straniero entrato irregolarmente direttamente in Italia e precludendolo a colui che sia transitato attraverso altro Stato dell'area Schengen.

In riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, il giudice *a quo* prospetta il contrasto della disposizione censurata con la disciplina sovranazionale applicabile, sostenendo che la medesima, così come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Commissione delle Comunità europee) e ricostruita dal regolamento (UE) 2018/1861, non consente di attribuire alla segnalazione Schengen efficacia automaticamente e indiscriminatamente ostativa al rilascio di un titolo di soggiorno, imponendo invece agli Stati membri una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero segnalato.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha accolto le questioni in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza sia sotto quello dell'eguaglianza, dichiarando assorbite le ulteriori censure sollevate in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

In via preliminare, la Corte ha esaminato un profilo di ammissibilità concernente la compresenza di parametri costituzionali interni ed europei, rilevando che la violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, prospettata dal giudice rimettente, rende indubbia la sussistenza del loro «tono costituzionale», che la Corte oramai costantemente richiede per poter scrutinare disposizioni legislative che appaiano in contrasto tanto con la Costituzione quanto con il diritto dell'Unione europea e che potrebbero anche essere oggetto di non applicazione da parte dei giudici comuni (sono richiamate, in particolare, le sentenze n. 1 del 2026, n. 147, n. 93, n. 31 e n. 7 del 2025 e n. 181 del 2024, nonché l'ordinanza n. 21 del 2025).

La Corte ha, inoltre, osservato che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale offre un *surplus* di garanzia al primato del diritto dell'Unione europea e, proprio perché trascende il caso concreto da cui ha tratto origine, salvaguarda in modo efficace la certezza del diritto (sentenza n. 181 del 2024).

Nel merito, la Corte ha rilevato che la *ratio* ispiratrice dell'intero articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 è quella di consentire, nell'ambito di procedure volte all'emersione di rapporti di lavoro irregolari in specifici settori di attività, la regolarizzazione anche della posizione del cittadino straniero già presente sul territorio nazionale ma senza titolo legale al soggiorno. In tale contesto, la Corte ha giudicato «palese la contraddittorietà tra la ratio della complessiva disciplina e il censurato articolo 103, comma 10, lettera b)», che preclude proprio a quei cittadini stranieri segnalati nel SIS per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno la partecipazione a una procedura che intende consentire a cittadini stranieri privi di titolo legale di regolarizzare la propria posizione.

Sotto il profilo dell'eguaglianza, la Corte ha riconosciuto che la disposizione impugnata «determina un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche», in quanto preclude l'accesso alle procedure di regolarizzazione dei cittadini stranieri entrati o soggiornanti irregolarmente in altro Stato dell'area Schengen e per tale ragione segnalati nel SIS, consentendolo invece ai cittadini stranieri entrati direttamente in Italia, pur versando le due categorie nella medesima condizione giuridica di presenza irregolare sul territorio nazionale.

La Corte ha, quindi, dedicato ampia argomentazione alla normativa sovranazionale relativa alla segnalazione Schengen, al fine di superare l'interpretazione, maggioritaria nella giurisprudenza amministrativa, secondo la quale tale segnalazione vincolerebbe in modo assoluto gli Stati non segnalanti, impedendo loro di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno. La Corte premette, sul piano sistematico, che l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, cui l'Italia ha aderito con la Convenzione di

applicazione del 19 giugno 1990, ratificata e resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388, persegue l'obiettivo dell'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni tra gli Stati contraenti, e che a presidio di tale obiettivo è istituito il Sistema d'informazione Schengen (art. 93 della Convenzione), con la funzione di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato, e di assicurare l'applicazione delle disposizioni sulla circolazione delle persone. Nell'impianto originario della Convenzione, la segnalazione ai fini della non ammissione (art. 96) può fondarsi tanto sulla minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, quanto sul fatto che lo straniero sia stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno.

La Corte ricorda, tuttavia, che già l'articolo 25, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen prevedeva un meccanismo di consultazione tra gli Stati firmatari volto a consentire il rilascio di un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali. Sulla base di tale quadro, la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva affermato, nella citata sentenza causa C-503/03, che gli Stati contraenti sono tenuti a verificare, prima di opporre un rifiuto al rilascio del titolo di soggiorno, se la presenza dello straniero segnalato costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività.

La recente evoluzione della disciplina sovranazionale, rappresentata dal regolamento (UE) 2018/1861, va ancor più nella direzione di imporre una valutazione in concreto circa il rilievo della segnalazione Schengen.

In particolare, l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento prevede anzitutto che, prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungarne il periodo di validità, lo Stato membro verifichi se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso ne giustificano l'iscrizione nel SIS. L'articolo 24, paragrafo 1, lettera *a*), stabilisce poi che un cittadino straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica solo alla luce di una valutazione individuale comprendente anche le circostanze personali e le conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno; il successivo paragrafo 2, lettera *c*), precisa che tale valutazione si impone anche qualora lo straniero abbia eluso o tentato di eludere la normativa dell'Unione o nazionale in materia di ingresso e soggiorno. L'articolo 27, a sua volta, che ha contestualmente soppresso l'articolo 25 della Convenzione Schengen (art. 64 del regolamento), nel ridisciplinare il meccanismo della consultazione preventiva, stabilisce che, qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o prorogare un permesso di soggiorno ad un

cittadino di Paese terzo oggetto di segnalazione inserita da altro Stato membro, gli Stati interessati si consultano, fermo restando che la decisione finale sul rilascio o sulla proroga del titolo spetta allo Stato membro di rilascio.

Da tale quadro normativo la Corte ricava che «la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt'al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica».

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 10, lettera *b*), del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno, restando assorbite le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

2.2. Sentenza n. 7 del 2026 in materia di sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 del 2026 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2941, primo comma, numero 1), del Codice Civile, con riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione prevista dal codice civile tra i conviventi di fatto.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risulta oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale l'articolo 2941, comma 1, numero 1), del Codice civile, il quale prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i coniugi.

Si ricorda, in via generale, che tale articolo individua i casi di sospensione della prescrizione *ex lege* per rapporti tra le parti.

I motivi del ricorso

Il giudice *a quo* del Tribunale ordinario di Firenze ha promosso questioni di legittimità costituzionale della citata disposizione, ritenendo che l'omessa previsione della sospensione della prescrizione tra conviventi ledesse le seguenti disposizioni costituzionali:

- 1) articolo 2 della Costituzione, che garantisce le formazioni sociali familiari e i diritti dei singoli all'interno delle stesse, imponendo di rispettare l'armonia familiare;
- 2) articolo 3 della Costituzione, il quale sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini, in questo caso sia in relazione alla disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto con riguardo alla sospensione della prescrizione, posto che le medesime ragioni sostanziali che inducono a ritenere inesigibile il compimento di atti interruttivi del termine fra coniugi si rinvergono, tal quali, fra conviventi stabili, sia sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, posto che la mancata sospensione della prescrizione fra conviventi di fatto farebbe gravare sul *partner* creditore l'onere di compiere atti interruttivi della prescrizione idonei a compromettere la stabilità, la serenità e l'unità del nucleo familiare;
- 3) articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza), nonché agli articoli 9 (diritto di sposarsi e costruire una famiglia) e 33 (vita familiare e vita professionale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione e ha, conseguentemente, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2941, primo comma, numero 1), del Codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa anche tra i conviventi di fatto.

Il percorso seguito dalla Corte evidenzia il mutamento del quadro giurisprudenziale e normativo rispetto a quello in cui si era inserita la sentenza n. 2 del 1998, la quale aveva negato l'estensione della sospensione della prescrizione in ragione della differenza strutturale tra vincolo coniugale e convivenza di fatto. Nello specifico, la legge 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà) ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina sistematica delle convivenze di fatto, consolidandone il riconoscimento e la tutela in quanto formazione sociale e dandone una definizione nel comma 36 dell'articolo 1: "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale".

Invero, la Corte ha affermato che l'evoluzione giurisprudenziale prima e normativa poi permette l'individuazione delle condizioni necessarie ai fini di un *revirement* del proprio precedente orientamento (si vedano le sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del 2024).

Segnatamente, con la sentenza in esame, la Corte ha asserito che "si è progressivamente consolidato il riconoscimento della convivenza di fatto quale formazione familiare tutelata dall'articolo 2 della Costituzione, nel contesto della quale l'*affectio* e la solidarietà tra i componenti meritano la più ampia protezione. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito, nel tempo, il senso e i limiti entro cui la disciplina applicabile al coniuge può essere assunta quale *tertium comparationis* rispetto al convivente di fatto. Infine, anche alla luce di sviluppi normativi e giurisprudenziali, si è palesata la compatibilità tra la sospensione del termine di prescrizione e i caratteri propri della convivenza di fatto".

La Corte, seppure escludendo una generale equipollenza fra la disciplina del matrimonio e quella relativa alla convivenza di fatto, ha riconosciuto "la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione". In altri termini, prosegue la Corte, "con riferimento a specifiche norme – tanto più se estranee alla peculiare disciplina giusfamiliare – è ben possibile riscontrare caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost."

Inoltre, ad avviso della Corte, la *ratio* dell'articolo 2941, primo comma, numero 1), del Codice civile, oggetto di censura, è quella di tutelare l'*affectio*

e l'unità familiare, costituzionalmente garantite tanto dall'articolo 29, con riferimento al matrimonio, quanto dall'articolo 2 della Costituzione, relativamente alla convivenza di fatto, quale formazione sociale familiare. La sospensione della prescrizione, infatti, consente di evitare che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, siano esigibili atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e si connotano per essere potenzialmente lesivi della reciproca fiducia. Invero, afferma la Corte, "non diversamente da quanto è dato constatare rispetto al coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto, che vanti un credito nei confronti dell'altro, l'onere di esercitare la pretesa, e, più in generale, di far valere il diritto soggetto a prescrizione, compromettendo la stabilità, l'armonia e l'unità del rapporto affettivo". Ne consegue che è illegittimo precludere al convivente di fatto, diversamente da quanto avviene per il coniuge, la facoltà di far valere il proprio diritto se lo stesso intenda conservare il legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare. In tal caso, infatti, oltre a differenziare in modo irragionevole il convivente di fatto rispetto al coniuge, si finisce per incidere negativamente su interessi riconducibili all'articolo 2 della Costituzione.

Sulla scorta di quanto esposto, la Corte ha sancito, pertanto, che la questione sollevata dal giudice *a quo*, concernente l'omessa previsione della sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto, integra una violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e dell'irragionevolezza intrinseca.

Infine, la Corte ha confutato la mancanza di parametri certi e incontestabili per la convivenza diversamente dall'unione coniugale, includendo fra le motivazioni della propria argomentazione l'introduzione della legge n. 76 del 2016, la quale offre la registrazione anagrafica come strumento agevolato per provare la solidità della convivenza di fatto che può essere provata con ogni mezzo, come già avviene in ambito penale o per l'accesso all'adozione.

2.3. La sentenza n. 20 del 2026 in materia di divieto di accesso a pubblici esercizi e a locali di pubblico intrattenimento (c.d. “DASPO antirissa”)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 2026, ha dichiarato illegittimo il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia (c.d. DASPO antirissa aggravato o provinciale) disposto dal questore in assenza di convalida dell'autorità giudiziaria.

La disposizione oggetto della sentenza

Risulta, nello specifico, oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale l'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 14 del 2017.

Occorre evidenziare che l'articolo 13-*bis*, introdotto dall'articolo 21, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 113 del 2018, disciplina la misura di prevenzione personale del c.d. “DASPO antirissa”, con cui viene disposto, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento nei confronti di chi sia stato, a seconda dei casi, denunciato, o posto in stato di arresto o di fermo convalidato, o condannato anche con sentenza non definitiva per taluni reati, tra cui quelli commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in tali luoghi, o nelle immediate vicinanze.

In particolare, al comma 1, si prevede che il questore possa disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, nei confronti dei soggetti denunciati, negli ultimi tre anni, ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva per i seguenti reati:

- reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento o nelle immediate vicinanze degli stessi;
- delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale;
- reati di cui all'articolo 4 della legge n. 110 del 1975, connessi al porto di armi o di oggetti atti a offendere;
- reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale (rispettivamente violenza o minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale).

Gli esercizi e i locali presso cui è inibito l'accesso sono specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati

ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati.

Il comma 1-*bis*, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*), n. 1), del decreto-legge n. 130 del 2020, disciplina il c.d. "DASPO antirissa aggravato" (o provinciale) che consente, sempre al questore, di inibire l'accesso ai locali presenti nel territorio dell'intera provincia a chi, per i suddetti reati, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, posto in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria ovvero sottoposto agli arresti domiciliari o alla custodia cautelare in carcere. In tal caso, l'oggetto del divieto non è specificamente individuato, ma può astrattamente coincidere con la totalità dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento situati nell'area provinciale.

In ogni caso, la misura disposta dal questore - tanto il "DASPO antirissa" quanto il "DASPO antirissa aggravato" - ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.

Il questore può prescrivere, inoltre, fino a un massimo di due anni, ai soggetti destinatari dei suddetti provvedimenti, l'obbligo di comparizione personale, una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato. In tal caso, la misura è soggetta alla convalida dell'autorità giudiziaria territorialmente competente, analogamente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 per il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (c.d. "DASPO sportivo").

La violazione dei divieti e delle prescrizioni disposte dal questore è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a 24 mila euro.

I motivi del ricorso

Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 14 del 2017, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'illegittimità costituzionale risulterebbe, tra l'altro:

- 1) con riferimento all'articolo 13 della Costituzione, in quanto si attribuisce al questore, anziché all'autorità giudiziaria, la competenza ad adottare il provvedimento di "DASPO antirissa", trattandosi di misura preventiva che, nel suo complesso, inciderebbe sulla libertà personale (anche quando, come nel caso concreto che il giudice rimettente, il soggetto sia già sottoposto ad altre misure di prevenzione);

- 2) con riferimento agli articoli 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 2 del Protocollo n. 4 CEDU, in quanto il provvedimento di DASPO di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, potrebbe fondarsi sulla condanna - o sull'arresto, sul fermo o sull'applicazione delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere - per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma censurata e, dunque, risultare privo di una base legale;
- 3) con riferimento agli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione, in quanto non si prevede, nell'adozione dei provvedimenti in esame, l'invio da parte del questore, ove ne ricorrano le condizioni, di una segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ciò comportando il "fallimento" della misura preventiva poiché inidonea allo scopo per cui è disposta, ovvero quello di sostenere la persona nel suo processo di recupero e, insieme, di evitare fenomeni di tensione sociale, con conseguente violazione della libertà di circolazione e del principio di ragionevolezza.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto parzialmente fondati i motivi del ricorso e ha sancito l'illegittimità costituzionale del solo comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, dichiarando, invece, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa al primo comma del medesimo articolo.

In primo luogo, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità a Costituzione della misura del cosiddetto "DASPO antirissa", di cui al già richiamato articolo 13-*bis*, comma 1. In particolare, essa ha dovuto stabilire se tale misura ricada nella riserva di giurisdizione e sia, dunque, soggetta alla convalida dell'autorità giudiziaria, in quanto limitativa della libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione.

A tal fine, la Corte, sulla scorta della propria giurisprudenza, ha ribadito le condizioni in presenza delle quali una misura, benché di natura non coercitiva, debba considerarsi restrittiva della libertà personale, anziché della libertà di circolazione, soggetta quest'ultima alla sola riserva di legge ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione. Tale questione si presenta ripetutamente poiché, come osservato in più occasioni dalla stessa Corte, "la facoltà di autodeterminarsi in ordine alla mobilità della propria persona nello spazio costituisce, in linea di principio, una componente essenziale tanto della libertà personale quanto della libertà di circolazione" (sentenza n. 127 del 2022).

In tale ottica, la giurisprudenza costituzionale ha sancito che le misure di prevenzione, affinché possano considerarsi astrattamente afflittive della libertà personale, non devono necessariamente avere natura coercitiva, posto che il *discrimen* tra limitazione della libertà personale e limitazione della

libertà di circolazione va rinvenuto nella cosiddetta “degradazione giuridica” (sentenza n. 11 del 1956), vale a dire nell’isolamento del soggetto destinatario della misura rispetto alla generalità dei consociati. Ne consegue, secondo la Corte, che le “prescrizioni restrittive degradanti per la persona [...] non possono sfuggire alla riserva di giurisdizione, perché esse, separando l’individuo o un gruppo circoscritto di individui dal resto della collettività, e riservando loro un trattamento deteriore, portano con sé un elevato tasso di potenziale arbitrarietà, al quale lo Stato di diritto oppone il filtro di controllo del giudice, quale organo chiamato all’obiettivo applicazione della legge in condizioni di indipendenza e imparzialità” (sentenza n. 127 del 2022). Tale distinzione emerge, peraltro, sul piano testuale, dalla riserva “rinforzata” per contenuto di cui all’articolo 16 della Costituzione, il quale, diversamente dall’articolo 13, impone che la limitazione della libertà di circolazione sia stabilita dalla legge “in via generale”.

La Corte ha, inoltre, ribadito che la degradazione giuridica originante dalla misura preventiva non è, di per sé, sufficiente ad attivare la garanzia della riserva di giurisdizione, occorrendo, al contempo, che il trattamento peggiorativo riservato all’individuo rispetto alla generalità dei consociati incida sulla sua libertà di movimento in maniera significativa sotto il profilo “quantitativo” (sentenza n. 203 del 2024). È, pertanto, necessario verificare, caso per caso, il rispetto della soglia minima oltre la quale si impone l’osservanza della riserva di giurisdizione. A tal fine, osserva la Corte, la verifica sull’impatto quantitativo della misura deve svolgersi non con riguardo al grado di afflittività del singolo caso concreto, bensì in relazione alla massima potenzialità espansiva che la legge le attribuisce, a fronte della quale è richiesto il rispetto della riserva di giurisdizione.

In merito ai criteri seguiti ai fini della determinazione di tale dato quantitativo e della relativa soglia di afflittività, un ruolo primario, afferma la Corte, è svolto dalla distinzione tra “divieto di recarsi in un certo luogo” e “obbligo di recarsi, o di rimanere, in un luogo determinato”, dovendosi ritenere il primo meno gravoso del secondo.

Alla stregua di quanto esposto, la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017, affermando che il provvedimento del “DASPO antirissa” non incide negativamente sulla libertà personale. Tale misura, invero, vieta l’accesso ai soli pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento “specificamente individuati”, in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i fatti rilevanti ovvero che risultino frequentati dalle persone alle quali il soggetto destinatario della misura si associa. Ne deriva che la restrizione imposta non appare quantitativamente eccessiva e non assurge, pertanto, a limitazione della libertà personale, in quanto al destinatario del

provvedimento resta salva la facoltà di frequentare gli altri esercizi pubblici e locali della medesima natura.

Con riguardo, invece, al provvedimento di “DASPO antirissa aggravato” (o provinciale) di cui al comma 1-*bis* del sopra citato articolo 13-*bis*, la Corte ha affermato che, sebbene esso si sostanzi in un divieto di accesso a determinati luoghi, anziché in un obbligo di permanenza, la misura determina una restrizione della libertà personale ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione, con la conseguente applicazione della garanzia della riserva di giurisdizione. Tale misura, infatti, diversamente dalla precedente, presenta un ambito di applicazione significativamente più ampio, estendendosi potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento ubicati nel territorio provinciale. Essa, pertanto, limitando le attività di integrazione sociale del destinatario in un numero rilevante di spazi a ciò destinati, travalica quella soglia minima di afflittività tale da dover essere soggetta alla riserva di giurisdizione.

Per tale ragione, la Corte ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, per contrasto con l’articolo 13 della Costituzione, nella parte in cui non contempla per il provvedimento di “DASPO antirissa aggravato”, le prescrizioni previste dai commi 3 e 4¹ dell’articolo 6 della legge n. 401 del 1989 relativamente al provvedimento di DASPO sportivo con obbligo di firma. Ad avviso della Corte, quest’ultima misura è stata correttamente individuata dal legislatore come limitativa della libertà personale e, pertanto, soggetta alla convalida da parte dell’autorità giudiziaria; conseguentemente, presentando la misura del “DASPO antirissa aggravato” tratti di analogia con il DASPO sportivo con obbligo di firma, dovrebbe anch’essa essere subordinata alla convalida dell’autorità giudiziaria.

¹ In proposito, si rammenta che l’articolo 6 della legge n. 401 del 1989 stabilisce, al comma 3, che la prescrizione di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato deve essere immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti per il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Il successivo comma 4 consente di proporre avverso l’ordinanza di convalida il ricorso per Cassazione, il quale non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.

2.4 Sentenza n. 23 del 2026, in materia di omogeneità di contenuti e finalità fra disposizioni introdotte in sede di conversione e testo originario del decreto-legge

La Corte costituzionale, con la sentenza in esame, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 77 Cost. dell'ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 17 del decreto-legge n. 215 del 2023 (cd. "milleproroghe"), periodo recante una norma di interpretazione autentica – inserita nel corso del procedimento di conversione – dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993, relativo al procedimento di designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, disciplinato.

La declaratoria risulta fondata sulla violazione della necessaria omogeneità di contenuti e finalità che, per giurisprudenza costituzionale costante, deve caratterizzare le disposizioni introdotte in sede di conversione rispetto al testo originario del decreto-legge.

Sono state pertanto dichiarate assorbite le ulteriori due questioni di legittimità costituzionale sollevate in via subordinata per asserita violazione degli artt. 3, 111, commi primo e secondo (giusto processo, per il quale sia assicurato una durata ragionevole, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale), e 117, comma primo, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

In particolare, la prima questione aveva ad oggetto il medesimo ultimo periodo dell'art. 17, comma 1-*bis*; la seconda invece investiva anche l'art. 39-*bis* del decreto-legge n. 19 del 2024, che aveva disposto l'abrogazione del menzionato ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 17.

È infine dichiarata inammissibile l'ultima questione di legittimità costituzionale sollevata, riferita al menzionato articolo 12 – oggetto della norma di interpretazione autentica – sul rilievo che il giudice rimettente, nel sollevare la questione, aveva in realtà inteso censurare la norma attuativa di rango regolamentare: quest'ultima, in quanto tale, è, come noto, sottratta al sindacato di costituzionalità, il cui perimetro, ai sensi dell'art. 134 Cost., è circoscritto alle leggi e agli atti aventi forza di legge.

Le questioni erano state sollevate dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con l'ordinanza n. 124/2025.

La disposizione oggetto della sentenza

La disposizione oggetto della declaratoria di incostituzionalità per violazione dell'art. 77 Cost. è l'art. 17, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 215 del 2023.

Tale periodo reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993, in tema di composizione del consiglio delle Camere di commercio. Esso prevede, infatti, che il richiamato articolo 12 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale ovvero pluri-provinciale o, in mancanza, rispettivamente quella di livello regionale se presente, ovvero quella nazionale, con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento della Camera di commercio (CCIAA).

L'art. 39-*bis* del decreto-legge n. 19 del 2024, cui si riferisce la terza questione di costituzionalità, invece, si era limitato a disporre l'abrogazione del richiamato ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 17.

Infine, l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 – oggetto della norma di interpretazione autentica – disciplina il procedimento di designazione dei componenti dei consigli delle CCIAA.

I motivi del rinvio incidentale

Nell'ordinanza di rimessione alla Corte, il Consiglio di Stato ha sollevato quattro questioni di costituzionalità.

Con la prima questione, il giudice remittente afferma la violazione dell'art. 77 Cost. per difetto di omogeneità con il contenuto e la finalità del decreto-legge “milleproroghe” in cui è stato inserito dalla legge di conversione

Secondo il Consiglio di Stato, il legislatore, con l'art. 17, comma 1-*bis*, aveva introdotto diverse disposizioni volte – ad eccezione di quella censurata – a regolare taluni aspetti relativi alle CCIAA dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016.

Sarebbero infatti riconducibili a tale finalità: la disposizione del primo periodo, relativa agli organi della CCIAA della Regione Marche; quella del secondo periodo, finalizzata a mantenere fermo il limite di spesa; e quella del terzo periodo, anch'essa concernente la procedura di rinnovo degli organi della medesima CCIAA.

Per contro, la disposizione censurata di cui all'ultimo periodo dell'art. 17, comma 1-*bis*, non conterrebbe alcun elemento dal quale ricavare la sua esclusiva riferibilità alle CCIAA dei territori colpiti dai due eventi sismici,

dovendo pertanto intendersi riferita alla generalità delle camere di commercio.

La norma, dunque, non realizzando un intervento di natura temporale ma disciplinando in modo ordinario e non limitato nel tempo i soggetti legittimati a partecipare alle procedure di rinnovo degli organi camerali, è ritenuta dal Consiglio di Stato estranea all'oggetto e alle finalità del decreto-legge n. 215 del 2023 e, pertanto, illegittima per violazione dell'art. 77 Cost. Della sua disomogeneità rispetto al contesto normativo in cui era stata inserita, secondo il giudice remittente, sarebbe stato peraltro consapevole lo stesso legislatore che, a distanza di soli due mesi dalla sua entrata in vigore, ha provveduto ad abrogarla mediante l'art. 39-bis del decreto-legge n. 19 del 2024.

In via subordinata, il Consiglio di Stato solleva un'ulteriore questione di legittimità costituzionale per asserita violazione, da parte del medesimo ultimo periodo dell'art. 17, comma 1-*bis*, degli artt. 3, 111, commi primo e secondo, e 117, comma primo, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU (diritto al giusto processo).

L'incostituzionalità, in tal caso, deriverebbe infatti dall'illegittima incidenza che la norma esplica sui giudizi in corso in ragione della sua natura interpretativa e della conseguente efficacia retroattiva.

Invero, come ribadito, da ultimo, dalla sentenza n. 44 del 2025 della Corte costituzionale, solo «imperative ragioni di interesse generale» che trovano giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni costituzionali, possono consentire un'interferenza del legislatore sui conteziosi giurisdizionali in corso dinanzi al giudice amministrativo.

Sul versante convenzionale, infatti, la Corte EDU ha perimetrato in maniera rigorosa e restrittiva l'illustrata nozione di «imperative ragioni di interesse generale», ravvisando la compatibilità con l'art. 6 CEDU di alcuni interventi legislativi retroattivi incidenti su giudizi in corso, solo laddove:

- i ricorrenti avevano tentato di approfittare dei difetti tecnici della legislazione (sentenza 23 ottobre 1997, *National & Provincial Building Society e Yorkshire Building Society* contro Regno Unito, par. 112);
- i ricorrenti avevano cercato di ottenere vantaggi da una lacuna della legislazione medesima, cui l'ingerenza del legislatore mirava a porre rimedio (sentenza del 27 maggio 2004, *OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X, Blanche de Castille e altri* contro Francia, par. 69);
- o, ancora, quando l'intervento legislativo retroattivo mirava a risolvere una serie più ampia di conflitti conseguenti alla riunificazione tedesca, al fine di assicurare in modo duraturo la pace e la sicurezza giuridica in Germania (20 febbraio 2003, *Forrer/Niedenthal c. Germania*, par. 64).

Argomentando, perciò, sull'assenza di tali eccezionali ragioni, il Consiglio di Stato prospetta l'incostituzionalità del menzionato ultimo periodo dell'art.

17, comma 1-*bis*, anche per violazione degli artt. 3, 111, commi primo e secondo, 117, comma primo, Cost e 6 CEDU.

Sempre in via subordinata alla prima questione, il Consiglio di Stato solleva una terza questione di incostituzionalità, che ha ad oggetto il richiamato ultimo periodo del comma 1-*bis*, dell'art. 17 del decreto-legge n. 215 del 2023 nonché l'art. 39-*bis* del decreto-legge n. 19 del 2024 che, come illustrato, ne ha disposto l'abrogazione.

Secondo il Consiglio di Stato, il combinato disposto delle due disposizioni risulta infatti contrario all'art. 3 Cost. sotto il duplice profilo del canone di logicità e ragionevolezza e del principio di uguaglianza e parità di trattamento.

Risulta invero irrazionale introdurre un vincolo interpretativo su una norma vigente da oltre trent'anni per un periodo di appena due mesi, ma con effetti retroattivi, producendosi, in tal modo, un trattamento irragionevolmente differenziato tra situazioni omologhe: le procedure di rinnovo degli organi camerali ricadenti nell'arco temporale di applicazione della norma interpretativa sarebbero infatti regolate dal precetto come interpretato dal legislatore, mentre le altre vicende resterebbero rimesse alla libera interpretazione del giudice, con esiti astrattamente difformi.

Infine, il Consiglio di Stato – per il caso di accoglimento di una delle precedenti questioni – censura l'art. 12 della legge n. 580 del 1993, nella parte in cui prevede che le associazioni di imprese interprovinciali e regionali siano ammesse a partecipare alle procedure di elezione degli organi delle CCIAA solo qualora non siano strutturate anche su un livello nazionale.

Tale disposizione si porrebbe infatti in contrasto con gli artt. 2, 3, 18 e 97 Cost. sotto un duplice profilo: per un verso, risulterebbe irragionevole e ingiustificatamente discriminatorio il trattamento riservato alle associazioni a soggettività regionale o interprovinciale rispetto a quello delle associazioni a soggettività nazionale, alle quali non è imposto un analogo vincolo di esclusività strutturale; per altro verso, la norma violerebbe il diritto delle prime a partecipare alle procedure di rinnovo degli organi camerali, impedendo loro di assolvere alla funzione di rappresentanza delle imprese associate che ne costituisce la ragion d'essere.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha accolto la prima questione, ha ritenuto assorbite la seconda e la terza e ha dichiarato l'ultima inammissibile.

Più nel dettaglio, la Corte, richiamandosi alla consolidata giurisprudenza costituzionale, ha ribadito la necessaria omogeneità degli emendamenti inseriti in sede di conversione rispetto al decreto-legge originario.

Invero, gli emendamenti introdotti in sede di conversione del decreto-legge devono riguardare il medesimo oggetto di quest'ultimo, a pena di illegittimità costituzionale: si realizza in tal modo un concorso di fonti – la prima governativa e la seconda parlamentare – nella disciplina del medesimo oggetto.

La legge di conversione riveste infatti i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, e non può pertanto aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, potendo contenere solo disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico. Ciò essenzialmente al fine di evitare che l'*iter* procedimentale semplificato previsto dai regolamenti parlamentari per la conversione possa essere strumentalizzato per introdurre disposizioni estranee alle finalità che giustificano il ricorso al decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche del confronto parlamentare.

Con riguardo ai provvedimenti governativi a contenuto ab origine plurimo – quale il decreto milleproroghe in esame – la continuità tra decreto-legge e legge di conversione non può che essere verificata accertando la coerenza delle disposizioni inserite in sede di conversione con quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza, avuto riguardo al collegamento con uno dei contenuti già disciplinati dal decreto ovvero alla sua ratio dominante. Tale continuità viene meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura intrusive rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi: solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, o la manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono infatti inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta in sede di conversione.

Nel caso di specie, la disposizione censurata è stata inserita in sede di conversione all'interno dell'art. 17 del decreto-legge che, nel suo unico comma originario, autorizzava la Struttura di Missione per il sisma del 2009 e il Commissario straordinario per il sisma del 2016 a dare continuità agli interventi del Fondo complementare al PNRR anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma, consentendo correlativamente l'assunzione di obbligazioni pluriennali.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla legge di conversione, si compone, come chiarito, di quattro periodi.

I primi tre sono destinati a regolare le procedure di rinnovo della CCIAA della Regione Marche, in coerenza con le finalità di sostegno perseguite dall'articolo originario e al fine di garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016.

L'ultimo periodo, invece, si distingue nettamente dai precedenti sotto un duplice profilo: da un lato, non riguarda esclusivamente le CCIAA delle aree

colpite dagli eventi sismici, che costituivano l'oggetto dell'originario art. 17; dall'altro, non reca alcuna proroga di termini né disciplina profili di natura temporale, introducendo invece una norma di interpretazione autentica volta a individuare, a regime e con finalità di carattere ordinamentale, i soggetti legittimati a partecipare alle procedure di nomina dei componenti dei consigli delle CCIAA.

Per tali ragioni la Corte considera la disposizione censurata disomogenea rispetto al decreto-legge.

La Corte non condivide neppure la tesi difensiva secondo cui la disposizione sarebbe omogenea al decreto-legge in quanto introdotta al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di rinnovo degli organi consiliari delle CCIAA, il che consentirebbe di rinvenire un collegamento con la finalità del decreto-legge di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni del decreto-legge, conformemente a quanto dichiarato nel suo preambolo, sono volte a provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza: la finalità di garantire la continuità dell'azione amministrativa e di adottare misure essenziali per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni non costituisce una ratio autonoma e ulteriore del decreto-legge – come *prima facie* potrebbe ritenersi sulla base del preambolo – ma rappresenta una semplice delimitazione teleologica degli interventi di proroga e di definizione dei termini di prossima scadenza, che ne costituiscono il contenuto proprio e caratterizzante.

Accertata pertanto la contrarietà all'art. 77 Cost., le altre due questioni, sollevate in via subordinata in relazione al medesimo ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 17, sono pertanto ritenute assorbite.

L'ultima questione, invece, relativa all'art. 12 della legge n. 580 del 1993, è dalla Corte dichiarata inammissibile, rilevando che il precetto oggetto di censura non trova la propria sede nella disposizione di legge indicata dal rimettente, bensì nelle norme regolamentari recate dal d.m. n. 156 del 2011.

La fonte primaria, infatti, si limita a enunciare il principio generale della rappresentatività nella circoscrizione interessata, senza nulla disporre in ordine alla struttura territoriale delle organizzazioni imprenditoriali.

È invece dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 2 del d.m. n. 156 del 2011 che il Consiglio di Stato ha ricavato la norma in forza della quale le organizzazioni imprenditoriali aventi natura interprovinciale o regionale possono partecipare alla procedura di rinnovo del consiglio camerale soltanto in assenza di un loro livello nazionale.

Poiché tuttavia le norme regolamentari non possono formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale – il cui ambito cognitivo è circoscritto, ai sensi dell'art. 134 Cost., alle leggi e agli atti aventi forza di legge – la

questione è inammissibile e spetta al giudice *a quo* interpretarle in maniera conforme alla legge e, prima ancora, alla Costituzione.

2.5. La sentenza n. 39 del 2026 in materia di giurisdizione sulle controversie relative all'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, del d.l. n. 75 del 2023, convertito dalla l. n. 112 del 2023, nella parte in cui sottrae alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie relative all'inclusione degli enti nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni oggetto della sentenza

La sentenza n. 39 del 2026 della Corte costituzionale ha ad oggetto la disciplina introdotta dall'art. 23, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha inciso sull'assetto della giurisdizione in materia di individuazione degli enti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

In particolare, la disposizione censurata ha modificato il regime delle impugnazioni avverso gli elenchi ISTAT, sottraendo tali controversie alla giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, previste dall'art. 11, comma 6, lettera b), del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), e devolvendole alla giurisdizione del giudice amministrativo. La declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato proprio tale intervento, nella parte in cui ha inciso sull'attribuzione della giurisdizione contabile in una materia strettamente connessa al coordinamento della finanza pubblica.

I motivi del ricorso

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost., nonché, sotto il profilo dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, all'art. 77 Cost..

Il giudice rimettente ha ritenuto che la disposizione impugnata introducesse una disciplina irragionevole, in violazione dell'art. 3 Cost., in quanto sottraeva alla giurisdizione contabile una materia – quella della classificazione degli enti ai fini del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni – caratterizzata da evidenti profili di contabilità pubblica, rispetto ai quali la Corte dei conti è dotata di una competenza specialistica costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 103, secondo comma, Cost..

È stata altresì denunciata la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., sul rilievo che il mutamento del giudice competente incidesse sull'effettività della tutela

giurisdizionale e sul principio del giusto processo, determinando incertezze applicative e possibili disomogeneità interpretative.

Infine, il giudice a quo ha censurato la scelta di intervenire mediante decreto-legge, ritenendo non sussistenti i presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'art. 77 Cost., atteso che la modifica incideva in modo strutturale sull'assetto delle giurisdizioni, senza essere giustificata da esigenze contingenti.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, del d.l. n. 75 del 2023, convertito dalla l. n. 112 del 2023, nella parte in cui sottrae alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie relative all'inclusione degli enti nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

La Consulta ha fondato la propria decisione, in particolare, sulla violazione degli artt. 3 e 103 Cost., rilevando come la disposizione impugnata determini una irragionevole alterazione del riparto di giurisdizione, sottraendo alla Corte dei conti una materia che presenta un evidente nesso funzionale con le sue attribuzioni costituzionali in materia di contabilità pubblica e controllo sugli equilibri di bilancio.

La Corte ha evidenziato che la qualificazione degli enti ai fini del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni incide direttamente sull'applicazione delle regole di finanza pubblica, anche in relazione agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, e richiede pertanto una cognizione affidata a un giudice dotato di specifica competenza tecnica, quale la magistratura contabile.

Sono state, invece, dichiarate inammissibili le ulteriori censure prospettate, in particolare quelle riferite all'art. 77 Cost., per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.

In conclusione, la pronuncia ha determinato il ripristino della giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, riaffermando la coerenza del sistema delle giurisdizioni e il ruolo della magistratura contabile quale presidio degli equilibri di finanza pubblica.

3. I MONITI, GLI AUSPICI E I RICHIAMI RIVOLTI AL LEGISLATORE STATALE (GENNAIO – MARZO 2026)

Nel periodo considerato, i moniti rivolti al legislatore statale hanno riguardato:

- in materia di corresponsione differita e rateizzata dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, il rinvio della trattazione delle questioni all'udienza del 14 gennaio 2027 all'esito della quale potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di un intervento del legislatore medesimo (ordinanza n. 25 del 2026);
- la necessità che il legittimo obiettivo perseguito dal legislatore – ossia impedire che la semplice presentazione di una domanda di protezione internazionale determini automaticamente la cessazione del trattenimento disposto in vista dell'espulsione – sia perseguito con strumenti coerenti con il diritto dell'Unione e con le garanzie costituzionali, rilevando, in particolare, l'articolo 13 della Costituzione (sentenza n. 40 del 2026).

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
Ordinanza n. 25/2026 del 12 febbraio 2026 – 5 marzo 2026	Corresponsione differita e rateizzata dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio: rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza del 14 gennaio 2027, all'esito della quale	«8.1.– I giudici rimettenti chiedono, anzitutto, l'ablazione dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, nella parte in cui prevede che, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, l'ente erogatore liquida il trattamento di fine servizio decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e che alla corresponsione dell'importo agli aventi diritto lo stesso ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. (...) I giudici a quibus chiedono, altresì, la caducazione della disciplina del pagamento rateale di cui all'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
	potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di un intervento riformatore che pianifichi l'eliminazione dei meccanismi dilatori.	del 2010, come convertito, sempre nella parte in cui si applica alle ipotesi di cessazione del rapporto di impiego per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Tale disposizione delinea un ulteriore meccanismo dilatorio basato su previsioni concatenate di soglie crescenti, stabilendo, in particolare, che il riconoscimento del trattamento di fine servizio è effettuato: "a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo". (...) 12. – (...) questa Corte ha già segnalato la necessità di rimuovere le disposizioni sul pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto per le ipotesi in cui i dipendenti pubblici cessino dall'impiego per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Con la sentenza n. 159 del 2019 è stata, infatti, sottolineata l'urgenza di ridefinire una disciplina "non priva di aspetti problematici", nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia, in quanto, "con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto (...) rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana". Successivamente, la sentenza n. 130 del 2023 ha ribadito la

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		contrarietà all'art. 36 Cost. delle dilazioni imposte dalle stesse norme ora in scrutinio, sul presupposto che la garanzia costituzionale della giusta retribuzione, anche differita, si sostanzia non solo nella congruità dell'emolumento, ma anche nella tempestività della sua corresponsione. Questa Corte ha, tuttavia, ritenuto di non poter porre rimedio al riscontrato vulnus, in quanto l'individuazione delle soluzioni a tal fine necessarie attinge alla discrezionalità del legislatore anche in ragione del "rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto (...) comporta" (...). Ha, quindi, dichiarato l'inammissibilità delle questioni sollevate, indicando però, quale rimedio alla riscontrata violazione, una riforma che, partendo dai trattamenti di importo più modesto, coinvolga successivamente e con gradualità tutti gli altri. In definitiva, la sentenza n. 130 del 2023, pur avendo riscontrato il contrasto con i parametri evocati, non è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma ha rimesso, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore il quomodo dell'intervento a tal fine necessario (sentenze n. 46 del 2025, n. 71 del 2023, n. 22 del 2022 e n. 120 del 2021), rimarcando, al contempo, la improcrastinabilità della reductio ad legitimitatem. 12.1.– Al pressante invito contenuto nella predetta pronuncia il legislatore ha dato un primo, solo parziale riscontro con due recenti interventi riformatori. È stato, in primo luogo, ampliato il novero dei dipendenti pubblici che, in ragione della loro condizione di fragilità, possono beneficiare dell'erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriori dilazioni. L'art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, ha, infatti, previsto che, oltre ai soggetti inabili al lavoro, anche gli invalidi e gli inidonei possono percepire il TFS entro il termine trimestrale di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito. Un successivo intervento legislativo ha investito direttamente la disciplina ora oggetto di censura, riducendo l'estensione del termine annuale per la liquidazione delle spettanze di fine servizio. L'art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 ha, in particolare,

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>stabilito che “con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: ‘dodici mesi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘nove mesi’”. Per effetto di tale disposizione, per i dipendenti che matureranno i requisiti di pensionamento, per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2027 il termine per la liquidazione del TFS è, dunque, ridotto di tre mesi. 12.2.– Non può certamente ritenersi che le modifiche introdotte dalle richiamate riforme abbiano avviato in modo sostanziale quel processo di graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento delle spettanze di fine servizio sollecitato da questa Corte. Si tratta, invero, di provvedimenti dalla portata circoscritta, posto che il primo riguarda soltanto un ristretto gruppo di aventi diritto, ossia i lavoratori invalidi e inidonei, e il secondo, pur incidendo sulle previsioni in scrutinio, ha ridotto soltanto in misura esigua i tempi di erogazione del trattamento, per di più limitando l’abbreviazione al solo termine di liquidazione di cui all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e differendo l’operatività della disposta riduzione al 1° gennaio 2027. A ciò va aggiunto che dalla formulazione dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 non si ricava che l’operata riduzione si iscriva in un disegno di progressiva rimozione di entrambi i meccanismi dilatori né, di conseguenza, che il legislatore abbia previsto che ad essa seguiranno analoghe misure entro un definito margine temporale. Neanche nei lavori preparatori della nuova disposizione – dai quali, peraltro, emerge che la contrazione dei tempi di erogazione del TFS è precipuamente intesa a dare seguito al monito espresso da questa Corte – si rinvencono riferimenti a futuri sviluppi dell’intervento riformatore. 12.3.– La pur persistente incompatibilità del pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio con la garanzia di adeguatezza della retribuzione consacrata nell’art. 36 Cost. allo stato, tuttavia, non può condurre alla</i>

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		caducazione delle disposizioni censurate. Questa Corte non può, infatti, esimersi dal considerare, ancora una volta, che un intervento ablativo comporterebbe l'espunzione contestuale e retroattiva di ogni dilazione e, di conseguenza, la immediata esigibilità dei trattamenti, ivi compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione. Una statuizione siffatta si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa; ciò che richiede di rimettere alla discrezionalità legislativa “la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato” (sentenza n. 130 del 2023), al fine, costituzionalmente necessario, della eliminazione dei meccanismi dilatori in scrutinio (sentenza n. 32 del 2021). 12.4.– Spetta, pertanto al legislatore programmare una riforma che, pur anche nel segno della gradualità, dia continuità alle misure recentemente adottate, in modo da ristabilire, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l'effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione della corresponsione degli stessi. 12.5.– Per consentire al legislatore di assumere le relative decisioni questa Corte, valendosi dei propri poteri di gestione del processo costituzionale, ritiene necessario disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale per l'udienza del 14 gennaio 2027, all'esito della quale potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione dei meccanismi dilatori di cui si tratta “in conformità alle segnalate esigenze di tutela” (ordinanza n. 207 del 2018). Nella vicenda in esame, in cui la tutela di diritti presidiati dalla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, incidendo sulla corretta gestione dei flussi finanziari, involge scelte demandate, in linea di principio, al legislatore, lo “spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale” (ancora, ordinanza n. 207 del 2018; in senso conforme le ordinanze n. 97 del 2021 e n. 132 del 2020) rende doveroso consentire allo stesso legislatore di individuare le misure più idonee a contemperare la

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		<i>indifferibile necessità di un intervento legislativo al fine della reductio ad legitimitatem con l'esigenza di pianificare la distribuzione temporale dell'incremento del fabbisogno di cassa ad essa correlato».</i>
Sentenza n. 40 del 27 gennaio 2026 – 27 marzo 2026	Necessità che il legittimo obiettivo perseguito dal legislatore – ossia impedire che la semplice presentazione di una domanda di protezione internazionale determini automaticamente la cessazione del trattenimento disposto in vista dell'espulsione – sia perseguito con strumenti coerenti con il diritto dell'Unione e con le garanzie costituzionali, rilevando, in particolare, l'articolo 13 della Costituzione.	«8.– (...) come già si è sottolineato nella sentenza n. 275 del 2017 (punto 4 del Considerato in diritto) a proposito della materia contigua del respingimento dello straniero alla frontiera, l'inammissibilità delle questioni non esime questa Corte dal riconoscere la necessità che il legislatore intervenga a rivedere la disciplina in materia. L'obiettivo del legislatore di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell'esecuzione dell'espulsione è, ovviamente, del tutto legittimo; e ciò specialmente quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all'espulsione ove lasciato in libertà (...). Di tale esigenza si fa, del resto, puntualmente carico la direttiva 2013/33/UE, il cui art. 8, paragrafo 3, prevede (...) la possibilità di disporre una nuova misura di trattenimento nel caso di pretestuosità della domanda (lettera d), salva l'ulteriore possibilità di ordinare sin da subito il suo trattenimento anche per una serie di altre ragioni ivi indicate, tra cui il pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico (lettera e), ovvero il rischio di fuga (lettera b). Sullo sfondo, evidentemente, sta anche la necessità di scoraggiare possibili abusi del procedimento di asilo, onde evitare che tale strumento – che è ancor oggi di vitale importanza per assicurare la protezione dello straniero contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel suo Paese d'origine – venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l'esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione. Tuttavia, l'obiettivo in parola deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell'Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall'art. 13 Cost. Norma, quest'ultima, che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell'autorità di pubblica sicurezza, dell'autorità giudiziaria e dello stesso legislatore».

3.1 L'ordinanza n. 25 del 2026, sul differimento e sul riconoscimento in modalità rateale dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti pubblici

La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 25 del 12 febbraio 2026-5 marzo 2026, ha rinviato all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, relativamente all'applicazione per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio e per i casi di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, della norma sul differimento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti pubblici e della norma che prevede, a partire dal termine dilatorio medesimo, il riconoscimento secondo modalità rateali dei trattamenti in oggetto che superino un determinato importo. Tale rinvio è inteso a consentire al legislatore di definire in termini gradualità – in relazione al significativo impatto finanziario pubblico – l'eliminazione dei meccanismi dilatori (con riferimento alle summenzionate fattispecie di cessazione dal servizio), con successiva valutazione, nella suddetta sede dell'udienza, della disciplina eventualmente adottata o, nel caso di inerzia legislativa, delle questioni persistenti di legittimità costituzionale.

La questione

La Corte costituzionale è stata chiamata da tre Tribunali amministrativi regionali a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme in oggetto, poste dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e dall'articolo 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

La prima disposizione richiamata prevede un termine dilatorio per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici; tale termine è pari a ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a dodici mesi per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio nonché per i casi di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio²; il suddetto termine di

² Si ricorda che i suddetti termini dilatori non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per inabilità (derivante o meno da causa di servizio) e nei casi di cessazione per decesso del dipendente (comma 5 del citato articolo 3 del D.L. n. 79 del 1997, e successive modificazioni; riguardo all'ambito di applicazione di tale comma, cfr. anche l'articolo 16 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69). In tali casi, l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale, che deve corrispondere il

dodici mesi è ridotto – in base alla novella di cui all’articolo 1, comma 198, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 – a nove mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla suddetta data³. In via generale, alla corresponsione l’ente erogante (INPS) provvede entro i tre mesi successivi al relativo termine dilatorio, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

La seconda disposizione (articolo 12, comma 7 citato, del D.L. n. 78 del 2010) oggetto delle questioni di legittimità prevede che, per i dipendenti delle amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT relativo al conto economico consolidato (elenco comprensivo delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti), i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, ferma restando l’applicazione del termine dilatorio summenzionato, siano riconosciuti in unica soluzione soltanto qualora l’ammontare complessivo, al lordo delle relative trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; la quota eventualmente eccedente tale soglia è riconosciuta, entro un limite di ulteriori 50.000 euro, con un termine dilatorio di dodici mesi rispetto al termine per il riconoscimento della quota precedente, mentre l’eventuale quota residua è riconosciuta a distanza di ulteriori dodici mesi. Resta fermo che l’erogazione di ogni quota è effettuata entro i tre mesi successivi al relativo termine dilatorio, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Come accennato, le ordinanze di rimessione, sulla base delle valutazioni già espresse dalla Corte costituzionale in precedenti sentenze (cfr., in merito, il paragrafo successivo), prospettano le questioni di legittimità con riferimento specifico ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio e per i casi di collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio. Nelle ordinanze di rimessione, si ritiene che le disposizioni censurate, nel prevedere, rispettivamente, il differimento e la rateizzazione dei trattamenti in oggetto, si pongano in contrasto con la garanzia costituzionale della giusta retribuzione (di cui all’articolo 36 della Costituzione); due delle tre ordinanze prospettano altresì la violazione del principio (di cui all’articolo 117, primo comma, della Costituzione) di rispetto degli obblighi internazionali;

trattamento di fine servizio o di fine rapporto nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

³ Riguardo ad alcuni casi, in cui il termine dilatorio per il trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorre da una fattispecie temporalmente successiva rispetto a quelle sopra descritte, cfr. i commi 185 e 191 del citato articolo 1 della L. n. 199 del 2025. In via generale, la suddetta riduzione da dodici a nove mesi costituisce la compensazione – riconosciuta esclusivamente per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o di collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio – del differimento di tre mesi – altrimenti insito nel quadro normativo valido dall’anno 2027 – della decorrenza dei termini per i pagamenti dei trattamenti in oggetto dei dipendenti pubblici (riguardo a tale differimento, cfr. anche i suddetti commi 185 e 191).

quest'ultimo principio è richiamato dalle due ordinanze in relazione alla garanzia del rispetto della proprietà individuale, prevista dall'articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La decisione della Corte

L'ordinanza n. 25 in commento ha, come accennato, rinviato all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, al fine di consentire al legislatore di definire in termini gradualità – in relazione al significativo impatto finanziario pubblico – l'eliminazione dei summenzionati meccanismi dilatori, con successiva valutazione, nella suddetta sede dell'udienza, della disciplina eventualmente adottata o, nel caso di inerzia legislativa, delle questioni persistenti di legittimità costituzionale.

L'ordinanza ricorda che la medesima Corte ha già segnalato – con le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 – la necessità di rimuovere le disposizioni sul pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto (o di fine servizio) per le ipotesi in cui i dipendenti pubblici cessino dall'impiego per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, mentre ha riconosciuto la legittimità costituzionale del termine dilatorio di ventiquattro mesi per i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio⁴, inquadrando tale termine nella categoria degli incentivi alla permanenza in servizio, giustificati sia per finalità di contenimento della spesa pubblica sia per finalità di utilizzo delle professionalità (dei dipendenti pubblici) già acquisite.

Più in particolare, nelle motivazioni, la citata sentenza n. 130 del 2023 ha ricordato che la giurisprudenza della Corte aveva già ricondotto i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto (comunque denominati) dei dipendenti pubblici nella nozione di "retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale", in considerazione della finalità – propria degli istituti in oggetto – di accompagnamento del lavoratore in una fase di vita "delicata" e "più vulnerabile" (sia per motivi anagrafici sia per il venir meno della retribuzione), oltre che in considerazione della natura lavoristica di tali trattamenti, in quanto derivanti dall'attività lavorativa prestata. La stessa sentenza n. 130 ha riconosciuto altresì (sempre in conformità a precedenti pronunce della Corte) che il summenzionato principio costituzionale della giusta retribuzione concerne non solo l'ammontare della stessa – ivi compresi, come appena detto, i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto –, ma anche la tempestività dell'erogazione e che, in tale quadro, devono

⁴ Come detto, tale termine dilatorio non si applica nei casi di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del dipendente (cfr. *supra*, in nota).

essere valutate anche le esigenze di contenimento della spesa pubblica, sottostanti a norme restrittive in materia.

Con riferimento a queste ultime esigenze, la suddetta sentenza, pur riconoscendo (con limitato riferimento ai trattamenti di fine rapporto o di fine servizio spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio) la fondatezza delle questioni sollevate, ha rilevato che la ridefinizione delle norme deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione; queste ultime possono distinguere anche in base all'importo complessivo del trattamento e devono essere in ogni caso operate anche considerando i relativi effetti di finanza pubblica – e, quindi, se del caso, anche in base a un criterio di gradualità nel tempo dell'applicazione della nuova normativa, a partire dai trattamenti meno elevati –. Una rimodulazione per fasce di importo del trattamento – osserva sempre la Corte nella parte conclusiva delle motivazioni della citata sentenza – è già presente nelle suddette modalità rateali, ma gli effetti di essa vanno reconsiderati dal legislatore tenendo conto del differimento generale del termine di liquidazione.

La medesima sentenza n. 130 ha rilevato anche il pericolo della svalutazione monetaria, insito nel differimento del trattamento o delle quote di trattamento (in quanto gli interessi di mora – ed esclusivamente tali interessi – sono riconosciuti solo dopo che siano decorsi tre mesi dal termine previsto per il riconoscimento del trattamento o della quota di trattamento, ma non per i periodi precedenti i vari termini dilatori, né per il primo trimestre successivo a questi ultimi).

La citata sentenza ha infine ritenuto insufficienti le misure presenti nell'ordinamento che consentono al dipendente pubblico un finanziamento a un tasso agevolato per fruire in via anticipata del trattamento o di una quota di esso. Tali misure – ha rilevato la sentenza – hanno carattere oneroso per il dipendente, in quanto prevedono il riconoscimento di un tasso di interesse – o anche di altre somme, a titolo di spese – in favore del soggetto finanziatore. Si può aggiungere, al riguardo, che la possibilità di finanziamento prevista dall'articolo 23 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, e dai relativi provvedimenti attuativi è limitata a una determinata fascia di importo del trattamento e che un'altra possibile forma di finanziamento – introdotta, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, con la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS n. 219 del 9 novembre 2022 –, posta nell'ambito della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPS, era accessibile solo da parte dei dipendenti pubblici rientranti nella Gestione medesima⁵ ed è stata sospesa prima della scadenza del suddetto triennio per incapienza delle risorse della Gestione.

⁵ Si ricorda che alla suddetta Gestione sono iscritti in via obbligatoria i dipendenti pubblici appartenenti alle categorie già rientranti, come regime pensionistico, nell'ambito delle gestioni

Nell’ambito di tali valutazioni complessive, la suddetta sentenza n. 130 ha formulato di nuovo il monito già contenuto nella citata sentenza n. 159, relativo all’esigenza di una revisione del duplice meccanismo di differimento e di eventuale riconoscimento rateale dei trattamenti in oggetto derivanti da cessazioni per limiti di età o di servizio.

L’ordinanza n. 25 in esame, riprendendo le motivazioni delle due suddette sentenze, afferma che, successivamente alle stesse, il quadro normativo è cambiato solo in parte limitata⁶ e che persiste l’incompatibilità del medesimo con la garanzia di adeguatezza della retribuzione, “consacrata” nell’articolo 36 della Costituzione. Tuttavia, la Corte osserva che un semplice intervento ablativo, operato con sentenza, dei termini temporali in oggetto comporterebbe l’immediata esigibilità dei trattamenti, ivi compresi quelli già maturati, e che spetta al legislatore programmare una riforma che ristabilisca, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti, “eventualmente distribuendo su più esercizi l’effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione della corresponsione degli stessi”⁷.

Il rinvio all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 è volto dunque a consentire nella medesima sede una valutazione della disciplina eventualmente adottata o, nel caso di inerzia legislativa, delle questioni persistenti di legittimità costituzionale⁸.

Attività parlamentare

La Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati ha iniziato l’esame di due proposte di legge relative ai termini di corresponsione dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio dei dipendenti pubblici; tali proposte sono l’A.C. n. 1254 – assunto dalla medesima Commissione come testo base nella seduta del 31 gennaio 2024 – e l’A.C. n. 1264.

dell’INPDAP; per gli altri dipendenti pubblici – quali, per esempio, i dipendenti degli enti pubblici nazionali (non economici) diversi dallo Stato –, l’iscrizione alla Gestione, così come per i pensionati già dipendenti pubblici, è stata possibile in base ad alcune disposizioni transitorie (da ultimo, i soggetti summenzionati hanno potuto iscriversi entro il 20 febbraio 2022 ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al D.M. 12 maggio 2021, n. 110).

⁶ In merito al quadro normativo, cfr. il precedente paragrafo, anche in nota.

⁷ L’ordinanza riporta che l’INPS, nella sua memoria di costituzione, aveva stimato una spesa aggiuntiva per l’anno 2025 pari a: 4,2 miliardi di euro, per l’ipotesi di eliminazione del solo differimento; 11,6 miliardi, per l’ipotesi di eliminazione della sola rateizzazione; 15,6 miliardi, per l’ipotesi di eliminazione di entrambi i meccanismi dilatori.

⁸ Si ricorda che, nella conferenza stampa del 26 marzo 2026, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso ha prospettato l’ipotesi che l’eventuale intervento ablativo in materia da parte della Corte costituzionale (in caso di inerzia del legislatore) non abbia effetti retroattivi; tale limitazione consisterebbe nella esclusione di ogni forma di rivalutazione monetaria dei trattamenti.

3.2 La sentenza n. 40 del 2026 in materia di trattenimento dello straniero

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2026, ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in materia di trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, ma ha rivolto un monito al legislatore ad intervenire su uno specifico aspetto: la disciplina vigente prevede infatti che il questore possa adottare, quando vi sia pericolo di fuga o minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico, un provvedimento di trattenimento dello straniero già trattenuto in un CPR che abbia presentato domanda di protezione internazionale quando non sia stato convalidato il provvedimento di trattenimento del richiedente per pretestuosità della domanda; il questore ha 48 ore di tempo per decidere se adottare il nuovo provvedimento, 48 ore nelle quali lo straniero è comunque trattenuto nel CPR. È su quest'ultimo lasso di tempo che la Corte ha invitato a una revisione normativa alla luce delle tempistiche previste dall'articolo 13, terzo comma, della Costituzione per le misure limitative della libertà personale⁹ (infatti, a queste 48 ore si aggiungono le 48 ore di tempo che il questore ha per trasmettere il provvedimento al giudice di pace e le 48 ore a disposizione del giudice di pace per la convalida).

La questione

Il testo esamina una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione in relazione all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dal decreto-legge n. 37 del 2025 (come convertito dalla legge n. 75 del 2025), concernente il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale già trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). La norma censurata prevede che, nel caso in cui non venga convalidato il provvedimento di trattenimento adottato dal questore per la ritenuta pretestuosità della domanda di protezione internazionale, il richiedente comunque permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida di un eventuale nuovo provvedimento di trattenimento, adottato dal questore sulla base del comma 2 dello stesso articolo (ad esempio per pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica o per rischio di fuga).

⁹ “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”.

Secondo il giudice rimettente, questa disciplina si porrebbe in contrasto con numerosi parametri costituzionali e sovranazionali, in particolare con gli articoli 3¹⁰, 13¹¹, 24¹², 111¹³ e 117¹⁴, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 5¹⁵ della CEDU, all'articolo 3¹⁶ della Dichiarazione universale dei diritti umani, all'articolo 9¹⁷ del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché, insieme all'articolo 11¹⁸ della Costituzione, in relazione all'articolo 6¹⁹ della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il fulcro della censura riguarda la tutela della libertà personale: si dubita, infatti, che sia compatibile con l'articolo 13 della Costituzione una protrazione del trattenimento che operi direttamente in forza della legge, dopo la mancata convalida giudiziale del precedente provvedimento restrittivo.

La sentenza ricostruisce anzitutto il caso concreto da cui trae origine il giudizio. Lo straniero interessato era stato inizialmente trattenuto in un CPR

¹⁰ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

¹¹ La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

¹² Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

¹³ L'articolo reca la disciplina costituzionale sul giusto processo e prevede, tra l'altro, che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

¹⁴ La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

¹⁵ L'articolo reca la disciplina sulla libertà personale.

¹⁶ Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

¹⁷ La disposizione reca la disciplina del diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

¹⁸ L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

¹⁹ Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

in esecuzione di un provvedimento di espulsione, sulla base di un atto adottato dal Questore di Ancona e convalidato dal giudice di pace. Successivamente, mentre si trovava nel CPR di Gjader, in Albania, egli aveva presentato due domande di protezione internazionale. A seguito della presentazione della domanda, il Questore di Roma aveva adottato un secondo provvedimento di trattenimento, fondato sul carattere strumentale e pretestuoso della richiesta di asilo. Tale secondo provvedimento, tuttavia, non era stato convalidato dalla Corte d'appello di Roma. Nel frattempo, lo straniero era stato trasferito al CPR di Bari, dove il Questore locale aveva adottato un terzo provvedimento di trattenimento, questa volta motivato dal pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e dal rischio di fuga. È proprio la convalida di quest'ultimo provvedimento ad aver dato luogo al ricorso in cassazione e, da lì, alla questione di costituzionalità.

Il caso mette dunque in luce l'intersezione tra due differenti discipline, entrambe applicabili al cittadino di un Paese terzo: quella relativa alla procedura di espulsione o rimpatrio e quella riguardante la procedura di riconoscimento della protezione internazionale. La Corte effettua quindi una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Per quanto riguarda il rimpatrio degli stranieri il cui soggiorno è irregolare, la disciplina dell'Unione europea è contenuta nella direttiva 2008/115/CE, nota come "direttiva rimpatri". Essa prevede che il trattenimento possa essere disposto solo quando misure meno coercitive non siano sufficienti e soltanto per preparare il rimpatrio o eseguire l'allontanamento, in particolare quando vi sia rischio di fuga oppure quando lo straniero ostacoli o eluda le operazioni di rimpatrio. La direttiva impone inoltre la previsione di un controllo giudiziario della legittimità del trattenimento, immediato o su iniziativa dell'interessato, affinché il sacrificio della libertà personale sia sottoposto a un vaglio tempestivo.

Diversa è la disciplina del trattenimento nell'ambito della procedura di protezione internazionale, regolata dalla direttiva 2013/33/UE, ora rifiuta nella direttiva (UE) 2024/1346, destinata a sostituirla dal 12 giugno 2026. In questo contesto il principio generale è che il richiedente asilo non possa essere trattenuto per il solo fatto di aver presentato domanda di protezione. Anche qui il trattenimento è ammesso soltanto quando risulti necessario, in base a una valutazione individuale, e quando non siano efficacemente applicabili misure alternative meno afflittive. Le ragioni che possono giustificarlo sono tassative e includono, fra le altre, la necessità di acquisire elementi rilevanti per l'esame della domanda, la sussistenza di un rischio di fuga e la presenza di motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Particolarmente rilevante, ai fini del caso, è l'ipotesi in cui il richiedente protezione internazionale sia già trattenuto nel contesto di una procedura di rimpatrio. La direttiva 2013/33/UE consente il mantenimento del trattenimento anche durante la procedura di asilo solo quando lo Stato

membro possa dimostrare, in base a criteri obiettivi, che la domanda è stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione del rimpatrio. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 4 ottobre 2024 (C-387/24), ha chiarito che, una volta presentata la domanda di protezione internazionale, la direttiva rimpatri non è più applicabile per il periodo compreso fra la presentazione della domanda e la decisione di primo grado, o, se del caso, fino all'esito del ricorso. In tale fase lo straniero non può più essere trattenuto ai sensi della disciplina sul rimpatrio, ma soltanto in base alle norme proprie della procedura di asilo. Nondimeno, la Corte di giustizia ha precisato che l'inapplicabilità della direttiva rimpatri è solo temporanea: se la domanda di asilo viene rigettata, la procedura di rimpatrio riprende vigore e può essere nuovamente disposto il trattenimento in vista dell'allontanamento. In questa prospettiva, il diritto dell'Unione intende evitare che la sola proposizione di una domanda di protezione internazionale produca automaticamente la liberazione dello straniero, indebolendo l'effettività delle procedure di rimpatrio.

La Corte ricostruisce quindi l'ordinamento interno, richiamando anzitutto un principio fermo nella giurisprudenza costituzionale: ogni trattenimento dello straniero costituisce una misura che incide sulla libertà personale ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione. Ciò comporta che il provvedimento amministrativo restrittivo deve essere comunicato all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore e deve essere da questa convalidato nelle successive quarantotto; in mancanza, il provvedimento si considera revocato e privo di ogni effetto. La garanzia costituzionale, dunque, non tollera compressioni della libertà personale sottratte a uno stretto controllo giurisdizionale.

Nel sistema interno, il trattenimento finalizzato all'espulsione è disciplinato dall'articolo 14 del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). La norma consente al questore di disporre il trattenimento quando non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione con accompagnamento alla frontiera o respingimento. È inoltre prevista una procedura di convalida da parte del giudice di pace, scandita dai termini imposti dall'articolo 13 Costituzione, oltre alla disciplina dell'eventuale ricorso per cassazione e dei limiti massimi di durata del trattenimento.

Il trattenimento durante la procedura di protezione internazionale è invece regolato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Il comma 1 recepisce il principio di derivazione europea secondo cui il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. Il comma 2 individua le ipotesi che consentono il trattenimento nei CPR, tra cui il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e il rischio di fuga. Il comma 5 disciplina la convalida da parte della Corte d'appello territorialmente competente, con il medesimo schema temporale imposto dalla Costituzione,

mentre il comma 5-*bis* ammette il ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida.

Ove lo straniero sia già trattenuto per finalità di espulsione e presenti domanda di protezione internazionale, operano congiuntamente i commi 2-*bis*, 3 e 5 dell'articolo 6. In tale ipotesi il comma 5 stabilisce che i termini massimi previsti per il trattenimento finalizzato al rimpatrio si sospendono e il questore trasmette gli atti alla Corte d'appello per la convalida del trattenimento per un ulteriore periodo massimo di sessanta giorni, necessario a consentire l'esame della domanda di protezione internazionale. La Consulta evidenzia una duplice volontà legislativa: da un lato, mantenere efficace il primo trattenimento fino all'intervento del questore successivo alla domanda; dall'altro, imporre l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento, autonomo rispetto al primo, e specificamente collegato alla procedura di protezione internazionale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di quarantotto ore per la trasmissione del nuovo provvedimento all'autorità giudiziaria decorre dalla sua adozione, non dalla presentazione della domanda di asilo. Di conseguenza, il periodo che intercorre tra la domanda e il nuovo provvedimento non sarebbe privo di titolo, perché il permanere dello *status detentionis* continuerebbe a fondarsi sul precedente trattenimento disposto nella procedura di espulsione. Rimane però poco chiaro entro quanto tempo il questore debba adottare il nuovo provvedimento dopo la domanda di protezione; la Cassazione ha valorizzato, a questo riguardo, i termini previsti per la registrazione della domanda di asilo, al fine di affermare l'esigenza di una definizione particolarmente sollecita della posizione del richiedente (sentenza n. 25541 del 2025).

Quanto ai presupposti del nuovo trattenimento successivo alla domanda di protezione internazionale, esso può fondarsi sia sulle ragioni generali indicate dal comma 2, applicabili a tutti i richiedenti asilo, sia sulla causa specifica prevista dal comma 3. Quest'ultima riguarda proprio il caso in cui lo straniero, già trattenuto in attesa di espulsione, presenti domanda di protezione solo per ritardare o impedire l'esecuzione del rimpatrio. Nonostante una formulazione normativa non del tutto precisa, il sistema presuppone anche qui l'adozione di un nuovo provvedimento del questore, distinto dal primo e destinato a legittimare l'ulteriore privazione della libertà personale durante la procedura di asilo. Anche tale provvedimento deve essere sottoposto alla convalida giudiziaria secondo i termini rigorosi dell'articolo 13 della Costituzione. È in questo passaggio che interviene il comma 2-*bis*, oggetto specifico della censura. La norma si applica quando il questore abbia inizialmente disposto un trattenimento fondato sulla pretestuosità della domanda ai sensi del comma 3, ma tale provvedimento non sia stato convalidato dalla Corte d'appello. In tal caso, il questore può adottare un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, se ne ricorrono i

presupposti, per esempio per pericolo per l'ordine pubblico o rischio di fuga. Il secondo periodo del comma 2-*bis* prevede che, se questo nuovo provvedimento è adottato immediatamente o comunque non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del nuovo atto.

La Corte di cassazione interpreta questa disposizione nel senso che essa consenta una protrazione automatica della detenzione, direttamente per effetto della legge, nel periodo che va dalla mancata convalida del primo trattenimento “secondario” fino all'adozione del nuovo provvedimento del questore. In base a tale lettura, il sistema produrrebbe due effetti incompatibili con l'articolo 13, terzo comma, della Costituzione. In primo luogo, la restrizione della libertà personale, dopo la mancata convalida del precedente provvedimento, non deriverebbe più da un atto dell'autorità amministrativa né da una decisione dell'autorità giudiziaria, ma dalla legge stessa. In secondo luogo, la durata complessiva della privazione della libertà prima dell'intervento del giudice supererebbe i limiti costituzionali: al possibile intervallo di quarantotto ore prima del nuovo provvedimento del questore si sommerebbero infatti le ulteriori quarantotto ore per la trasmissione degli atti e le successive quarantotto ore per la decisione della corte d'appello.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale affronta preliminarmente la questione eccepita dall'Avvocatura generale dello Stato sul difetto di rilevanza delle questioni, ritenendola fondata. Secondo la Consulta, il giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione ha a oggetto esclusivamente la legittimità della convalida del secondo provvedimento “secondario” adottato dal Questore di Bari ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, per la sussistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e del rischio di fuga. Non rientra invece nei limiti del giudizio di convalida la verifica della legittimità della precedente protrazione della detenzione, cioè del segmento temporale intercorso tra la mancata convalida del provvedimento del Questore di Roma e l'adozione del nuovo provvedimento del Questore di Bari; segmento temporale di privazione della libertà personale che, secondo il rimettente, deriverebbe direttamente dalla legge. Secondo la Corte costituzionale, il giudizio di convalida non è la sede appropriata per sindacare la legittimità costituzionale di una restrizione della libertà personale che si collochi prima dell'adozione del provvedimento da convalidare. Per questa ragione, la questione viene dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

La Corte, tuttavia, precisa che la compatibilità costituzionale della protrazione *ex lege* dello *status detentionis* può essere contestata in altri procedimenti. Viene ricordata, in particolare, la possibilità di proporre

un'azione civile volta all'accertamento dell'illegittimità della detenzione e all'immediato ripristino della libertà personale, eventualmente accompagnata da una richiesta di provvedimento d'urgenza *ex* articolo 700 c.p.c.

Pur dichiarando inammissibili le questioni, la Corte costituzionale rivolge un monito al legislatore, richiamando la propria sentenza n. 275 del 2017 e osservando che la pronuncia di inammissibilità non elimina l'esigenza di una revisione normativa. L'obiettivo perseguito dal legislatore – impedire che la semplice presentazione di una domanda di protezione internazionale determini automaticamente la cessazione del trattenimento disposto in vista dell'espulsione – è pienamente legittimo, soprattutto in presenza di soggetti che abbiano commesso gravi reati o che presentino un concreto rischio di sottrarsi all'allontanamento. Si tratta, del resto, di un'esigenza riconosciuta anche dal diritto dell'Unione, che ammette un nuovo trattenimento sia in caso di domanda di asilo pretestuosa sia in presenza di motivi di ordine pubblico, sicurezza o rischio di fuga. Sullo sfondo vi è anche la necessità di evitare abusi dello strumento dell'asilo, che conserva una funzione essenziale di protezione contro persecuzioni e gravi pericoli ma non può essere piegato a finalità meramente dilatorie. Tuttavia, la Corte sottolinea che tale obiettivo legittimo deve essere perseguito con strumenti pienamente coerenti sia con il diritto dell'Unione sia con le garanzie costituzionali, rilevando, in particolare, l'articolo 13 della Costituzione.

4. ALTRE PRONUNCE DI INTERESSE

4.1. La sentenza n. 1 del 2026 in materia di attribuzione del punteggio per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base della residenza o dell'attività lavorativa sul territorio

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Allegato B, lettera c-1), alla legge della Regione Toscana n. 2/2019, richiamato dall'articolo 10 della medesima legge.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risultano nello specifico oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale l'Allegato B, lettera c-1), alla legge della Regione Toscana n. 2/2019, richiamato dall'articolo 10 della medesima legge.

La norma censurata prevede, in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), l'attribuzione, ai fini della graduatoria, di un punteggio crescente in funzione della durata della presenza sul territorio, con un minimo di tre e un massimo di venti anni di presenza considerati ai fini della premialità, quest'ultima consistente in un massimo di quattro punti.

I motivi del ricorso

Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della citata norma, ritenendo che essa leda gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione:

- 1) all'art. 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, che disciplina la parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro di soggiorno anche con riguardo alla procedura per l'ottenimento di un alloggio;
- 2) all'art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che disciplina la parità di trattamento dei cittadini

dell'Unione residenti in altro Stato membro rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza;

- 3) all'art. 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, la quale disciplina la parità di trattamento di tali lavoratori rispetto ai cittadini dello Stato membro di soggiorno.

Quanto al contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il giudice rimettente ha ritenuto che la disposizione censurata, attribuendo un massimo di quattro punti alla storicità della presenza, in contrapposizione con il massimo di sei punti attribuito alle condizioni economiche, sociali e familiari, e con il massimo di quattro punti attribuito alle condizioni oggettive relative alla gravità del disagio abitativo, operi una sopravvalutazione dell'anzianità di presenza rispetto alle condizioni collegate alla situazione di bisogno, cui il servizio di edilizia residenziale pubblica è preposto a porre rimedio.

Il giudice a quo a tale scopo ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che supporterebbe tale conclusione, tra cui la sentenza n. 9 del 2021, che rileva come la prospettiva di stabilità “se può concorrere a determinare la posizione dei beneficiari, deve nondimeno conservare un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti”.

L'incompatibilità con disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea, rilevanti ai fini del contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, deriva invece dallo svantaggio recato ai cittadini di uno Stato membro che abbiano esercitato la propria libertà di circolazione e soggiorno. A tale proposito, il giudice rimettente ha citato la sentenza C-503/09 della Corte di giustizia dell'Unione europea, emanata a seguito di un rinvio pregiudiziale riguardante la compatibilità della previsione di un requisito di soggiorno ai fini della concessione di un beneficio sociale, ove la Corte subordina la sussistenza di tale restrizione all'essere “basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e [...] proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale”. La norma in oggetto difetterebbe invece, secondo il giudice rimettente, sia dello scopo legittimo sia, in ogni caso, della proporzionalità tra la restrizione operata e lo scopo perseguito.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso basati sul contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, dichiarando assorbite le censure riferite all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

La Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza a favore della rilevanza centrale dello stato di bisogno per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (sentenze n. 1 del 2025, n. 147 del 2024 e n. 67 del 2024) e ricordato che il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione, ha ribadito quanto affermato, in particolare, nella sentenza n. 67 del 2024, ove già aveva considerato illegittimo un requisito di residenza nella regione quale requisito di accesso all'edilizia residenziale pubblica, in violazione del principio di eguaglianza in senso formale e sostanziale.

Secondo la Corte, dalla centralità della considerazione dello stato di bisogno per l'assegnazione di alloggi ERP discende l'illegittimità costituzionale anche di ogni disposizione legislativa che come quella censurata – pur non prevedendo il radicamento territoriale come requisito di accesso all'ERP – attribuisca alla permanenza sul territorio una «importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno» (sentenza n. 44 del 2020) o, comunque, che consenta, nell'attribuzione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria, la prevalenza dei criteri riferiti al radicamento territoriale sugli indici rivelatori dello stato di bisogno.

La Corte ha precisato che essa non intende negare in assoluto che il criterio del radicamento territoriale possa essere preso in considerazione ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; tale considerazione può però “opportunamente riflettersi nell'anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione, in quanto circostanza che documenta l'acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell'istanza abitativa e che, dunque, dà effettiva ‘evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato’”, come peraltro già previsto da altro punto dello stesso Allegato B, non oggetto di censura.

4.2 La sentenza n. 2 del 2026 in materia di effetti civili delle decisioni penali

La Corte costituzionale, con la sentenza in titolo, ha ritenuto non fondate le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, del codice di procedura penale, in relazione all'ipotizzata lesione del principio di presunzione di innocenza in quanto la decisione del giudice penale, a seguito dell'estinzione del reato, sulle sole statuizioni civili non è idonea a provocare un *vulnus* al suddetto principio, non implicando alcuna attestazione circa la colpevolezza dell'imputato.

La questione

La Corte costituzionale era stata investita della questione dalla Corte d'appello di Lecce con due diverse ordinanze, in cui si prospettava la lesione ad opera dell'art. 578, comma 1, c.p.p., degli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. in riferimento a numerosi parametri convenzionali e unionali (art. 6, paragrafo 2, CEDU, agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE e art. 48 CDFUE), oltre che degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

In particolare il giudice *a quo* si soffermava sulla diversa formulazione dei commi 1 e 1-bis dell'art. 578 c.p.p., in cui la decisione sugli effetti civili del processo penale è diversamente regolata a seconda che l'estinzione di quest'ultimo si verifichi, rispettivamente, per prescrizione o amnistia ovvero per improcedibilità a causa del superamento dei termini di durata del giudizio: nell'ipotesi di cui al comma 1 è infatti il giudice penale a decidere «sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili», mentre nell'ipotesi di cui al comma 1-bis (introdotto dalla riforma Cartabia ed applicabile ai soli giudizi di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020) il giudice penale rinvia «per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Solo l'assetto delineato da tale ultima disposizione, a giudizio della Corte rimettente, sarebbe coerente con la giurisprudenza costituzionale in tema di presunzione d'innocenza dell'imputato (di cui alla sentenza n. 182 del 2021), giacché l'attribuzione al giudice civile del compito di decidere preclude ogni possibile accertamento, anche in via incidentale, sulla responsabilità penale, assicurando in tal modo il rispetto del principio di presunzione d'innocenza.

A supporto delle proprie argomentazioni, la Corte d'appello di Lecce richiama l'interpretazione dell'art. 578, comma 1, c.p.p., fornita dal «“diritto vivente” rappresentato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n.

35490/09 e n. 36208/2024», in cui è enunciato il seguente principio di diritto: «[n]el giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito».

Da tale principio, la Corte d'appello deduce che nei giudizi di appello si debba procedere a una piena rivalutazione della responsabilità "penale" degli imputati, al fine di confermare o meno le statuizioni civili rese in primo grado, e ciò si porrebbe in aperta violazione del principio della presunzione di innocenza di cui all'art. 6, paragrafo 2, CEDU, che, nell'interpretazione della Corte di Strasburgo, vieta di trattare la persona sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento (di rito o nel merito) come se fosse colpevole del reato contestato.

Sulla base del rilievo che il comma 1 e il comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p. perseguirebbero la medesima finalità di tutela del diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza, la Corte rimettente ravvisa un'irragionevole disparità di trattamento tra le due fattispecie, che può essere composta adeguando la formulazione del comma 1 a quella del comma 1-bis in quanto solo quest'ultima realizzerebbe «il corretto bilanciamento tra i contrapposti interessi della tutela della presunzione di innocenza e della garanzia della ragionevole durata del giudizio di responsabilità civile».

La decisione della Corte

Dopo aver effettuato un *excursus* in merito al quadro legislativo interessato dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte ricorda di avere già in precedenza affrontato, e dichiarato non fondata, la questione concernente la compatibilità dell'art. 578, comma 1, c.p.p. con il secondo aspetto della presunzione di innocenza (ovvero il diritto del soggetto imputato, una volta prosciolto, a non essere trattato dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato contestatogli) nella sentenza n. 182 del 2021.

Parimenti, nel mutato quadro normativo, l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 578 c.p.p., che regola l'ipotesi di improcedibilità dell'azione penale per l'avvenuto superamento dei termini di durata del giudizio di cui all'art. 344-bis c.p.p., non comporta, sotto tale profilo, l'irragionevolezza sopravvenuta del comma 1 dell'art. 578 c.p.p., per una serie di motivi che la Corte compiutamente illustra.

In primo luogo, la Corte precisa che, almeno per quel che attiene alla prescrizione, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 578 c.p.p. trovano applicazione in rapporto a fatti distinti sul piano temporale, venendo quindi il comma 1 a configurarsi come una “norma ad esaurimento”, che cesserà di avere applicazione con la definizione dei giudizi di impugnazione relativi ai reati anteriori al 2020. E ciò è in linea con la giurisprudenza costituzionale che ha sempre riconosciuto un ampio margine di discrezionalità al legislatore nell'operare le scelte più opportune nel regolare la successione di leggi processuali nel tempo (come da ultimo riaffermato nella sentenza n. 36 del 2025).

In secondo luogo, il giudice *a quo* sovrappone due istituti (la prescrizione e l'improcedibilità) che non sono omogenei sotto il profilo della natura e degli effetti sul potere decisorio del giudice penale. La prescrizione, chiarisce la Corte, costituisce infatti «un istituto di natura sostanziale «che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena (sentenza n. 115 del 2018), mentre l'improcedibilità agli effetti dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen. incide sul versante processuale dell'azione penale, per un ritardo attribuibile al singolo procedimento di impugnazione, precludendo l'esame del merito, ovvero limitando ogni ulteriore indagine che possa influire sullo stesso». Tale diversità giustifica la differente disciplina quanto alla competenza a decidere sugli effetti civili.

La circostanza per cui la competenza in ordine alla pronuncia sui soli effetti civili della sentenza permane, in un caso, in capo al giudice penale (comma 1), mentre, nell'altro caso, viene trasferita al giudice civile (comma 1-*bis*) non determina una sperequazione nella posizione dell'imputato assolto in quanto entrambi i giudici «sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile e a decidere le questioni attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza dover svolgere alcun accertamento sulla responsabilità penale. Non sussiste, pertanto, la violazione del diritto alla presunzione d'innocenza per come declinato in sede convenzionale e unionale dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU e dall'art. 48 CDFUE».

Con riferimento proprio ai parametri interposti di fonte convenzionale (art. 6, paragrafo 2, CEDU) e unionale (artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, art. 48 CDFUE), la sentenza in esame richiama la giurisprudenza della Corte EDU (in particolare la sentenza della Corte EDU, grande camera, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam contro Regno Unito) secondo cui, ai fini della garanzia del cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza, di cui all'art. 6, paragrafo 2, CEDU, non ha alcun rilievo, né ai fini del giudizio per il risarcimento del danno da reato, né ai fini degli altri processi extra-penali, distinguere tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere. Le stesse decisioni della Corte EDU non impediscono tuttavia che un'autorità giudiziaria – se del caso

lo stesso giudice penale – possa pronunciarsi sulla azione risarcitoria dopo che l'imputato sia stato proscioltto, senza che da ciò discenda in via diretta e immediata la paventata violazione del diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza, come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e riconosciuto nel diritto dell'Unione europea.

Gli inconvenienti rappresentati dalla Corte rimettente potrebbero d'altra parte – continua la Corte - riscontrarsi anche in ipotesi di proposizione *ex novo* o di prosecuzione dinanzi al giudice civile dell'azione per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato, considerato che «univocamente per la Corte EDU la presunzione di innocenza opera anche al di fuori della *matière pénale*, proteggendo dalle pubbliche autorità la reputazione di chi sia stato assolto anche nei procedimenti extra-penali collegati al reato, qual è quello di risarcimento dei danni».

Allo stesso modo, le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 35490 del 2009 e n. 36208 del 2024) richiamate dal giudice *a quo* non incidono sul principio fissato dalla sentenza n. 182 del 2021, ovvero che «il giudice dell'impugnazione non deve formulare, neppure *incidenter tantum*, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili».

Le Sezioni unite penali non solo hanno escluso, con la sentenza n. 35490 del 2009, che il giudice dell'impugnazione penale, nel conoscere della domanda civile dopo aver dichiarato estinto il reato, debba formulare un giudizio sulla colpevolezza penale dell'imputato, essendogli affidato unicamente un apprezzamento contenuto nei confini della responsabilità civile, ma hanno altresì specificato, con la recente sentenza n. 36208 del 2024, che diversi sono gli ambiti di operatività dei principi affermati dalla propria precedente sentenza e dalla sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale, chiarendo come i primi riguardino il caso in cui non sia venuta meno la cognizione del giudice dell'impugnazione penale sulla responsabilità penale dell'imputato (dovendosi quindi in tale fase privilegiare l'assoluzione nel merito dall'accusa rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione), mentre i secondi riguardano la fase in cui il giudice dell'impugnazione penale si sia ormai spogliato della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato (avendo accertato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione) e debba esaminare il fatto per provvedere ai soli effetti civili.

Il giudizio delle Sezioni unite attiene, pertanto, al rapporto di priorità tra assoluzione ed estinzione del reato per intervenuta prescrizione, giustificato proprio dal diritto alla presunzione di innocenza, tanto che nella citata sentenza del 2024 si ribadisce che «il giudice penale dell'impugnazione, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, può assolvere nel merito,

anche nel dubbio ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, caducare le statuizioni civili».

Tanto la giurisprudenza costituzionale quanto il “diritto vivente” radicato nell’interpretazione della Suprema Corte ed evocato dal giudice rimettente convergono nel ritenere che, ai fini della salvaguardia del diritto alla presunzione di innocenza, il giudice penale, all’atto di confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, «non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’ormai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo».

Non è dunque prospettabile – conclude la Corte, dichiarando infondate le questioni sollevate – alcuna lesione del diritto garantito dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, restando distinto e non confondibile, nell’ambito applicativo dell’art. 578, comma 1, c.p.p., come interpretato dal diritto vivente, «il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto».

4.3. La sentenza n. 10 del 2026 in materia di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2026 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento al nuovo art. 187, commi 1 e 1-*bis* del Codice della strada (D.lgs. n. 285 del 1992), come modificato dalla L. n. 177 del 2024, in materia di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sollevate con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma della Costituzione. In particolare, la Corte ha rilevato come la nuova norma, che non richiede più l'accertamento dello stato di alterazione psicofisica dell'agente per la configurabilità della fattispecie incriminatrice, non è di per sé costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata restrittivamente, nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida dopo l'assunzione di sostanze in condizioni tali da creare un pericolo per il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Con tre distinte ordinanze (nn. 93, 99 e 125 del 2025) i GIP dei Tribunali ordinari di Macerata, Siena e Pordenone sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, commi 1 e 1-*bis* del D.lgs. n. 285 del 1992 come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2) della L. n. 177 del 2024.

Nello specifico, l'art. 187, comma 1, punisce colui che guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. La sanzione è l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 congiuntamente all'arresto da 6 mesi ad 1 anno. All'accertamento della condotta penale consegue, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. La durata della sospensione della patente è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

L'art. 187, comma 1-*bis*, invece, disciplina le ipotesi di reato in cui il soggetto agente, dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, provochi un incidente stradale.

Con riguardo alle predette disposizioni, tutti e tre i giudici rimettenti si dolgono della soppressione dell'inciso "in stato di alterazione psico-fisica", presente nella formulazione previgente dell'art. 187, commi 1 e 1-*bis* e anteriore rispetto alle modifiche apportate dalla L. n. 177 del 2024, quale elemento precedentemente costitutivo delle fattispecie incriminatrici esaminate.

I motivi del ricorso

I giudici *a quibus* hanno censurato l'art. 187 del D.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), della L. n. 177 del 2024, con riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. A tal proposito, i GIP rimettenti hanno evidenziato i seguenti profili di presunta incostituzionalità:

- a) lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3 Cost. in quanto le disposizioni censurate introdurrebbero un'irragionevole presunzione di pericolosità di una condotta di guida cronologicamente successiva all'assunzione di stupefacenti, senza specificare: il lasso temporale che deve intercorrere tra l'assunzione della sostanza stupefacente e l'azione di guida; la natura e la quantità di sostanza assunta; l'idoneità della sostanza a determinare un'alterazione dello stato psico-fisico del conducente e delle sue capacità di guida;
- b) lesione del principio di necessaria offensività della fattispecie incriminatrice, ricavato implicitamente dall'art. 25, secondo comma, Cost. (ma anche dagli artt. 13 e 27 Cost.), giacchè, secondo l'assetto normativo censurato, verrebbero sanzionate anche condotte non realmente offensive dei beni giuridici tutelati;
- c) violazione del principio di precisione, tassatività o determinatezza della norma penale, desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., in ragione della genericità della disciplina che non consente di tracciare una linea di demarcazione tra condotte punibili e condotte penalmente irrilevanti;
- d) violazione della finalità rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27, terzo comma Cost., la quale verrebbe compromessa nei casi di irrogazione della pena per fatti radicalmente inoffensivi;
- e) lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. sotto due distinti profili. Da un lato la disparità di trattamento prevista dall'art. 187, commi 1 e 1-bis rispetto alla disciplina prescritta per altre fattispecie contigue come la guida sotto l'influenza dell'alcool di cui agli artt. 186 e 186-bis, che subordinano la pena a condizioni ulteriori rispetto al mero accertamento dell'assunzione di alcool precedente alla condotta di guida, ovvero rispetto alla disciplina prevista per la fattispecie aggravate di omicidio o lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, terzo comma c.p. Dall'altro lato, risulta leso il principio di uguaglianza in base all'irragionevole equiparazione di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che producano uno stato di alterazione psico-fisica e chi compia la medesima condotta avendo assunto sostanze stupefacenti, ma in assenza di tale alterazione.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 187, commi 1 e 1-bis del Codice della strada in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma della Costituzione. I giudici costituzionali hanno, in primo luogo, evidenziato come le norme penali debbono essere rispettose dei principi di proporzionalità ed offensività. Invero, con riferimento al principio di proporzionalità, la norma incriminatrice, incidendo in maniera pregiudizievole sui diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente, deve: a) porsi a tutela di un bene giuridico di rilevanza costituzionale, b) essere idonea a conseguire la finalità perseguita; c) essere necessaria e non sostituibile con rimedi alternativi e meno afflittivi; d) essere sostenibile dal punto di vista costituzionale nella prospettiva del bilanciamento tra i diritti incisi dalla norma incriminatrice e i beni giuridici che la stessa intende tutelare. Quanto, invece, al principio di necessaria offensività del reato, esso esige che la fattispecie incriminatrice sanzioni una condotta umana che abbia leso o almeno posto in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'assetto costituzionale vigente.

Ciò premesso, la Corte non ritiene che le disposizioni, censurate in questa sede, si pongano in diretto contrasto con i predetti principi costituzionali. Infatti, a differenza delle soluzioni ermeneutiche estensive prospettate dai rimettenti, i giudici costituzionali hanno osservato come sia possibile e doveroso ricavare dall'art. 187, commi 1 e 1-bis, un'interpretazione restrittiva. Tale interpretazione – ad avviso della Corte – appare sia più conforme alla stessa *ratio* delle disposizioni, sia maggiormente rispettosa dei principi di proporzionalità e necessaria offensività. Il principio di necessaria offensività, secondo costante giurisprudenza della Corte, ammette tanto i reati di pericolo concreto quanto i reati di pericolo “astratto” o “presunto” a condizione, in quest'ultimo caso, che la presunzione legislativa di pericolosità appaia essa stessa ragionevole e fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall'esperienza. Inoltre, i giudici hanno ribadito che, in via generale, un'interpretazione restrittiva di una norma incriminatrice, attraverso cui la rilevanza penale della condotta venga subordinata al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale, qualora si collochi nel solco della *ratio* della disposizione stessa. Il principio di stretta legalità, infatti, è volto solamente ad impedire che la legge penale venga applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale prescritto dalla norma. Al contrario, il suddetto principio non osta a soluzioni interpretative finalizzate a ridurre l'area del penalmente punibile rispetto ai possibili significati letterali del testo della

norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati.

Per quanto attiene al caso concreto, la *ratio legis* sottesa alla novella del 2024, mediante cui è stato espunto l'inciso "in stato di alterazione psico-fisica" dall'art. 187, commi 1 e 1-bis, era quella di eliminare le difficoltà probatorie connesse alla prova del nesso eziologico tra assunzione della sostanza stupefacente ed effetto di alterazione, e quelle relative alla dimostrazione dello stato di alterazione psico-fisica. Tuttavia, le modifiche legislative non hanno inciso la *ratio* oggettiva delle norme incriminatrici esaminate, finalizzate a tutelare i beni giuridici dell'incolumità pubblica, della vita, dell'integrità fisica e del patrimonio di tutti gli utenti della strada. Pertanto, non può considerarsi in contrasto con l'*intentio legislatoris*, lo sforzo ermeneutico volto a selezionare quelle sole condotte di guida che presentino, in concreto, un coefficiente di pericolosità per i predetti beni giuridici, maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida posta in essere da ogni utente della strada, potenzialmente idonea ad arrecare danno a terzi.

La prova del reato, quindi, richiederà l'accertamento, in un momento cronologicamente prossimo alla guida del veicolo, della presenza, "nei liquidi corporei dell'agente, di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo". Viene, pertanto, modificato il *thema probandum*, che non consiste più nell'accertamento dell'effettivo stato di alterazione psico-fisica, ma concerne la presenza della sostanza stupefacente nei liquidi corporei del soggetto in misura tale da essere idonea ad alterare le capacità di guida in un assuntore medio.

In conclusione, le questioni prospettate non sono fondate, a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell'agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

4.4 La sentenza n. 16 del 2026 in materia di candidabilità di sindaci e vicesindaci, nonché incompatibilità degli assessori nei comuni della Valle d'Aosta

Le disposizioni oggetto della sentenza

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-*bis*, comma 2-*ter*, della legge della regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), inserito dall'articolo 3, comma 4, della legge della regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali), nonché l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, commi 1, 6 e 7, della legge della regione Valle d'Aosta n. 54 del 1998, così come sostituiti dall'articolo 3, comma 1, della legge della regione Valle d'Aosta n. 4 del 2025.

Le norme oggetto della declaratoria di illegittimità avevano rispettivamente previsto:

- a) la non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che avevano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti avesse avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie);
- b) il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali;
- c) il divieto che della giunta facessero parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco.

I motivi del ricorso

Le questioni di legittimità costituzionale dei citati articoli 30-*bis*, comma 2-*ter*, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 1998 sono state promosse dal Presedente del Consiglio dei ministri.

Tutte le norme sono state impugnate per violazione degli articoli 1 e 2, lettera b), dello statuto speciale²⁰, nonché degli articoli 1, 3, 51, 114 e 117,

²⁰ Si rammenta che l'articolo 1 dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) prevede che "La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto."

Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge.

secondo comma, lettera p), della Costituzione, in relazione alle norme interposte costituite dagli articoli 51, comma 2, 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Quanto alle norme recanti il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali e il divieto che della giunta facessero parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco è stato altresì indicato anche il parametro dell'articolo 97 della Costituzione

La decisione della Corte costituzionale

In via preliminare va rammentato che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ricondotto la disciplina che regola – nelle regioni ad autonomia speciale – le elezioni degli enti locali, e le relative ineleggibilità e incompatibilità, alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (quanto alla disciplina elettorale: sentenze n. 148 del 2025, n. 168 del 2018, n. 48 del 2003, n. 230 del 2001, n. 84 del 1997, n. 96 del 1968 e n. 105 del 1957; quanto a quella in tema di ineleggibilità e incompatibilità: sentenze n. 211 del 2025, n. 60 del 2023 n. 283 del 2010, n. 288 del 2007, n. 189 del 1971 e n. 108 del 1969). Alla stessa materia sono state altresì ascritte le disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi alla carica di assessore (sentenza n. 133 del 1997).

Nella sentenza in esame la Corte ha ricostruito il percorso della sua giurisprudenza muovendo, in particolare, dalla sentenza n. 60 del 2023 e sottolineando, ancora una volta, come dallo stesso emerga che la vigente normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità è direttamente attuativa dell'articolo 51 della Costituzione, nel suo intimo collegamento con l'articolo 3 della stessa. Da tali paradigmi costituzionali si desume così un'esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto politico di elettorato, che può trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali²¹, ma sempre nel rispetto dei

La Regione ha per capoluogo Aosta.”.

Ai sensi della lettera b) del successivo articolo 2 è attribuita, in “armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”, la potestà legislativa alla regione in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

²¹ Si segnala che – come ricordato nella citata sentenza n. 60 del 2023 – alla luce della giurisprudenza costituzionale a questa “specifica esigenza di uniformità ... le regioni a statuto speciale possono derogare solo in presenza di «particolari situazioni ambientali» (sentenza n. 283 del 2010) o «condizioni peculiari locali» (sentenze n. 143 del 2010 e n. 276 del 1997), o «condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali» (sentenza n. 539 del 1990), ossia «in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive» per la regione ad autonomia speciale, «ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale» (sentenza n. 288 del 2007; in termini identici, sentenza n. 108 del 1969), o, ancora, «solo per particolari categorie di soggetti

principi della legislazione dello Stato (dei quali possono fare parte anche norme più puntuali e specifiche, purché siano espressione di esigenze generali).

Sulla base di tali premesse la Corte ha esaminato quindi la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-*bis*, comma 2-*ter*, della legge della regione Valle d'Aosta n. 54 del 1998, giudicando pertanto rilevante, ai fini della fondatezza della stessa, il fatto che la previsione della non immediata ricandidabilità del sindaco e del vicesindaco (entrambi, in Valle d'Aosta, "eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto": articolo 25 della legge della regione Valle d'Aosta n. 54 del 1998) nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, relativamente a coloro che avessero ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti avesse avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie), aveva un contenuto difforme da quanto stabilito dall'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che, nella formulazione vigente, ha soppresso qualunque limite alla ricandidabilità alla carica sindacale nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

La Corte ha ritenuto non potersi argomentare in senso contrario – come prospettato dalla regione resistente – in ragione della peculiare struttura del contesto valdostano, i cui comuni, fatta eccezione per il capoluogo, hanno tutti consistenza inferiore ai cinquemila abitanti. La Corte in proposito ha rilevato che, come già ricordato con la sentenza n. 60 del 2023, i comuni con abitanti fino a 5.000 sono quasi 6.000 in Italia – circa il 70 per cento dei comuni – e governano più della metà del territorio nazionale, di talché è da escludere che una qualche specificità regionale possa argomentarsi sulla sola base delle ridotte dimensioni dei comuni della regione sotto il profilo della popolazione residente.

La Corte non ha condiviso anche l'ulteriore argomento, addotto dalla regione resistente, volto a giustificare la scelta di prevedere la non immediata ricandidabilità degli organi monocratici cosiddetti di vertice degli enti locali con la presunta maggior aderenza al quadro dei principi costituzionali tratteggiato dalla citata sentenza n. 60 del 2023. Al riguardo, la Corte ha rilevato che non è in questione la correttezza del bilanciamento operato dalla legge regionale tra il diritto di elettorato passivo, l'accesso alla competizione

che siano esclusive della Regione» (sentenza n. 189 del 1971). A tale stregua, sono state eccezionalmente ritenute costituzionalmente legittime discipline d'accesso alle cariche elettive locali della Regione Siciliana più restrittive di quella nazionale, in ragione delle «peculiari condizioni dell'amministrazione locale siciliana, caratterizzata da fenomeni particolarmente gravi di pressione della criminalità organizzata sulle amministrazioni pubbliche» e del «numero e gravità di episodi di illegalità amministrativa riscontrati in tale ambito» (sentenza n. 288 del 2007); ovvero in ragione delle «rilevate connessioni fra criminalità di tipo mafioso e ambiente politico», nello «specifico ambiente» del mercato del lavoro siciliano (sentenza n. 539 del 1990; in termini analoghi, con riferimento alle cariche elettive regionali, sentenza n. 127 del 1987).».

elettorale in condizioni di eguaglianza e il buon funzionamento della pubblica amministrazione, ma unicamente la facoltà che, nell'esercizio della loro potestà legislativa primaria, le regioni a statuto speciale deroghino allo specifico bilanciamento di volta in volta effettuato dal legislatore statale. Una volta negata tale facoltà, affermando espressamente – come fa la sentenza n. 60 del 2023 – che l'individuazione dello specifico punto di equilibrio “*deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale*”, e giudicando, come fa la successiva sentenza n. 196 del 2024, “*non manifestamente irragionevole*” la “*logica graduale*” che ispira la vigente formulazione dell'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - ove si disegna un sistema contemplante nessun limite di mandato nei comuni demograficamente più piccoli, un limite di tre mandati consecutivi per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, un limite di due mandati consecutivi per i comuni con più di 15.000 abitanti - la Corte ha conseguentemente ritenuto fondata la censura proposta e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-*bis*, comma 2-*ter*, della legge della regione Valle d'Aosta n. 54 del 1998, per violazione dell'articolo 2, lettera b), dello statuto della regione Valle d'Aosta, in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e degli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Sulla base di argomenti analoghi la Corte ha altresì ritenuto la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti il divieto che gli assessori comunali siano scelti al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali e il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco. Anche in questo caso si tratta di previsioni difformi da quelle degli articoli 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che rispettivamente prevedono che gli assessori dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti possano essere scelti anche al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali (salva diversa previsione dello statuto comunale) e che della giunta non possano far parte il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco, mentre nessun divieto di nomina è posto per il coniuge e i parenti e affini del vicesindaco.

Al riguardo, la Corte ha ritenuto innanzitutto non condivisibile l'assunto della difesa regionale secondo cui i limiti alla competenza normativa primaria delle regioni a statuto speciale, in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive, non dovrebbero operare con riguardo alla composizione della giunta, trattandosi di organo non elettivo, ma di nomina sindacale. Al riguardo la Corte ha invece evidenziato come la sua giurisprudenza abbia già ricondotto l'appartenenza alla giunta comunale alla nozione di “*accesso ad un ufficio pubblico politico*”, ritenendola presidiata

dal principio di eguaglianza che ispira l'articolo 51 della Costituzione (sentenza n. 107 del 2024).

Pertanto anche in questo caso, secondo la Corte, lo specifico punto di equilibrio individuato dal legislatore statale opera da limite invalicabile per la potestà normativa regionale primaria che le regioni a statuto speciale posseggono in materia di ordinamento degli enti locali²².

Per quanto attiene poi, più specificamente, alla censura di legittimità costituzionale concernente l'articolo 22, commi 1 e 7, della legge della regione Valle d'Aosta n. 54 del 1998, la Regione resistente aveva contestato che la possibilità di scegliere gli assessori anche al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali avesse valore di principio inderogabile, atteso che l'articolo 47, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali testualmente dispone che “[n]ei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”.

La Corte ha replicato in proposito che tuttavia la norma regionale impugnata, nel prevedere il divieto che, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, cittadini non facenti parte del consiglio comunale siano nominati assessori, priva del tutto i comuni della possibilità di stabilire diversamente mediante i loro statuti, risolvendosi dunque in una pur indiretta compromissione del diritto dei cittadini di accedere alla carica di assessore, diritto che – per principio generale – deve essere uguale per tutti su tutto il territorio nazionale, salva la sussistenza di specificità locali che, tuttavia, come già visto, non possono risolversi nella mera consistenza numerica della popolazione residente nei comuni della regione.

Con riferimento quindi alla censura di legittimità costituzionale concernente l'articolo 22, comma 6, della citata legge della regione Valle d'Aosta n. 54 del 1998, la Corte ha ritenuto che la scelta di circoscrivere al primo grado il vincolo di parentela e affinità con il sindaco rilevante ai fini dell'incompatibilità alla nomina di assessore non può considerarsi giustificata dalla peculiare dimensione geografica e territoriale valdostana,

²² Al riguardo la Corte rileva altresì che argomenti contrari a tali conclusioni non possono desumersi dalla sentenza n. 48 del 2003. Vero è, infatti, che in tale sentenza, nel rigettare la “prospettazione secondo cui la legislazione elettorale sarebbe di per sé estranea alla materia dell'ordinamento degli enti locali”, la Corte ha espressamente affermato che “[l]a configurazione degli organi di governo degli enti locali, i rapporti fra gli stessi, le modalità di formazione degli organi, e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi, la loro durata in carica, i casi di scioglimento anticipato, sono aspetti di questa materia”, ma non è meno vero che, subito dopo, non ha mancato di richiamare “i vincoli per il legislatore regionale derivanti dall'esigenza di rispettare i principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico, quando l'intervento legislativo tocca i delicati meccanismi della democrazia locale”. Vincoli che, per l'appunto, la costante giurisprudenza costituzionale ha individuato nell'esigenza di assoggettare la materia delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive al non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore statale.

caratterizzata non soltanto dalla esclusiva presenza di comuni di consistenza inferiore ai cinquemila abitanti (a eccezione del capoluogo), ma altresì da comunità legate da legami parentali diffusi e da una dimensione relazionale ristretta, soprattutto nei molti centri minori, ricordando ancora una volta che è l'intero territorio nazionale a essere caratterizzato dalla prevalente presenza di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti e che, di conseguenza, non è possibile addurre la ridotta consistenza numerica della popolazione residente nei comuni della regione (e la conseguenziale presenza di legami parentali diffusi ch'è propria di ogni dimensione comunitaria ristretta) per giustificare una qualche specificità locale²³.

Per motivi speculari, la questione di legittimità costituzionale della norma in esame è stata ritenuta fondata anche nella parte in cui, diversamente da quanto previsto dall'articolo 64, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, vietava che della giunta facessero parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del vicesindaco. Vero è che, nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il vicesindaco è eletto a suffragio universale e diretto (art. 25 della legge della regione Valle d'Aosta n. 54 del 1998), ma non è meno vero che le funzioni affidate al vicesindaco dall'articolo 30 della legge della regione Valle d'Aosta n. 54 del 1998 non differiscono sostanzialmente da quelle previste dall'articolo 53 del citato Testo unico trattandosi in entrambi i casi di sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo. E a fronte di una sostanziale affinità di funzioni la previsione di un divieto, a carico dei parenti e degli affini del vicesindaco, di far parte della giunta comunale si risolve, secondo la Corte, in una compromissione del diritto di costoro ad accedere alla carica di assessore, diritto che, in difetto di specificità locali che possano giustificare un trattamento differenziato, dev'essere, per principio generale, uguale per tutti su tutto il territorio nazionale.

Da ultimo la Corte, su piano più generale, ha rilevato che la disciplina statale nella materia qui considerata è mutata nel tempo a fronte del naturale evolversi delle dinamiche politico-sociali e – conseguentemente – delle esigenze di protezione dei diritti costituzionali che ne sono coinvolti. In proposito la Corte ha richiamato l'attenzione sul fatto che possono invero presentarsi profili di disarmonia fra l'esigenza di uniformità su tutto il

²³ Neppure – osserva la Corte in proposito – potrebbe argomentarsi in senso contrario sulla base della la previsione dell'articolo 31, comma 1, della legge della regione Valle d'Aosta n. 54 del 1998, a tenor del quale “[i] componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado”, con “obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione”. Non è infatti dubbio che l'incompatibilità alla carica assessorile di parenti e affini fino al terzo grado del sindaco, costituendo un limite allo *ius ad officium*, abbia portata assai più ampia del limite allo *ius in officio* previsto dalla norma regionale citata.

territorio nazionale della disciplina in materia di elettorato passivo e l'esigenza (che lo stesso legislatore statale ha avvertito) di tenere adeguatamente conto dell'evoluzione della realtà politico-sociale. Non può infatti escludersi che (oltre ai modi e ai contenuti) i tempi del mutamento siano diversi nelle varie realtà regionali e che – pertanto – l'adattamento dinamico della normativa statale non sia ovunque adeguatamente tempestivo. Spetta pertanto al legislatore statale identificare “*meccanismi di nomopoiesi*” che consentano di coniugare nel modo più coerente l'esigenza di uniformità e quella di adattamento, dovendosi sottolineare, secondo la Corte, che l'uniformità non può essere intesa come sinonimo di identità, sicché, comunque nel rispetto del combinato disposto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, margini per una normazione regionale in materia possono sempre essere identificati dalla legge dello Stato.

4.5. La sentenza n. 21 del 2026 in materia di imputabilità dei soggetti con disturbi da dipendenza da sostanze stupefacenti

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 21 del 2026 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 95 del codice penale, in materia di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti, sollevate con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione. Nello specifico, la Corte ha rilevato come non risulta in contrasto con l'ordinamento la scelta del codice penale di non considerare il soggetto tossicodipendente come un malato psichiatrico, bensì come persona responsabile dell'illiceità delle proprie condotte, in quanto, in linea di principio, responsabile del suo stesso stato di tossicodipendenza. Ad ogni modo, la Corte ricorda che l'ordinamento riconosce la condizione di particolare vulnerabilità in cui versa il tossicodipendente e, pertanto, lo incoraggia ("anche energicamente") ad intraprendere percorsi di riabilitazione, che lo stesso ordinamento gli mette a disposizione, sia durante l'esecuzione della pena e sia nel corso delle indagini e del processo.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Con ordinanza del 2 aprile 2025 n. 107, il GUP del Tribunale di Bergamo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 del codice penale, in materia di cronica intossicazione di sostanze stupefacenti. Tale norma dispone che per i fatti di reato commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89 del codice penale, relativi, rispettivamente, alla non imputabilità del soggetto per vizio totale di mente e alla diminuzione del trattamento sanzionatorio per vizio parziale di mente. In particolare, l'art. 95 c.p. viene censurato nella parte in cui esso è interpretato nel senso di richiedere ai fini della "cronica intossicazione" l'esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, senza che rilevi la sola "cronicità d'uso".

In via subordinata, il giudice *a quo* ha censurato la medesima disposizione nella parte in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all'uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l'applicazione delle norme in materia di vizio totale o parziale di mente (artt. 88 e 89 c.p.) alle sole situazioni di cronica intossicazione.

I motivi del ricorso

Il giudice rimettente ha censurato l'art. 95 c.p. con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione. Il GUP, nell'ordinanza di rimessione ha rilevato i seguenti profili di criticità:

- a) secondo l'interpretazione censurata dell'art. 95 c.p. si verrebbe a creare un trattamento irragionevolmente pregiudizievole per gli assuntori di sostanze stupefacenti rispetto a quello riservato agli autori infermi di mente di cui agli artt. 88 e 89 c.p. Tale rilievo si fonda sull'interpretazione estensiva fornita dalle SS.UU. penali nella sentenza n. 9163 del 2005, secondo cui tra le infermità potenzialmente incidenti sull'imputabilità ex artt. 88 e 89 c.p. rientrerebbero anche i disturbi della personalità di carattere non strettamente patologico ovvero non ascrivibili alle malattie psichiatriche, che, comunque, per la loro intensità e gravità sono in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente. Tuttavia, tali disturbi non potrebbero a tutt'oggi essere considerati idonei a integrare una "cronica intossicazione" secondo quanto prescritto dall'art. 95 c.p., con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;
- b) l'art. 95 c.p. risulterebbe, poi, essere una disposizione intrinsecamente irragionevole ed anacronistica, ex art. 3 Cost., a fronte dell'evoluzione delle scienze psichiatriche, che tenderebbero a considerare la dipendenza da sostanze non già come una malattia valutata in termini di devianza e dal carattere irreversibile, bensì come un "disturbo incorporato in un contesto sociale", che imporrebbe misure di cura anziché punitive;
- c) ulteriori profili di irragionevolezza e di anomalia rispetto agli obblighi di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 3 e 111 Cost., scaturirebbero dall'assimilazione della condizione di intossicazione cronica da sostanze stupefacenti con quella derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche. Infatti, al contrario di quanto avviene per l'alcolismo, le sostanze stupefacenti non sarebbero in grado di produrre un danno anatomico di gravità tale da indurre una "permanente e irreversibile anomalia psichica". In via generale, le alterazioni del funzionamento delle capacità cerebrali determinate dalle sostanze stupefacenti sarebbero reversibili con la cessazione del consumo. Inoltre, le sostanze stupefacenti non rappresentano una categoria unitaria e, pertanto, gli effetti differiscono a seconda della sostanza assunta. Tali considerazioni non consentirebbero, peraltro, di determinare con ragionevole certezza il momento in cui l'uso abitudinario della sostanza stupefacente sfocerebbe nelle alterazioni più o meno stabili richiamate dal legislatore;
- d) sarebbe ravvisabile, inoltre, un *vulnus* con riferimento all'art. 27, terzo comma Cost. rispetto ai principi di personalità, colpevolezza e finalità

rieducativa delle pene, in quanto l'art. 95 c.p. non consentirebbe al giudice di applicare una misura di sicurezza, in luogo dell'applicazione della pena, qualora l'agente versi in uno stato di mancanza di capacità di intendere e di volere, ovvero di diminuire il trattamento sanzionatorio con congiunta applicazione della misura di sicurezza nei casi in cui la capacità di intendere e di volere risultasse scemata grandemente.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal giudice rimettente inerenti all'art. 95 c.p.

In primo luogo, i giudici costituzionali hanno ricordato come la disciplina contenuta negli artt. da 91 a 95 c.p., relativi all'imputabilità di chi abbia commesso il fatto in stato di intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti, deroghi alla disciplina generale prescritta dagli artt. 88 e 89 c.p. Invero, si prevede che laddove l'intossicazione sia dovuta ad una scelta volontaria o colposa dell'agente, la sua situazione di incapacità ovvero di diminuita capacità di intendere e di volere non esclude né diminuisce l'imputabilità, ma in alcuni casi può addirittura comportare un aggravamento del trattamento sanzionatorio (cfr. artt. 92 e 94 c.p.). Al contrario, occorre compiere un accertamento in concreto circa la capacità di intendere e di volere ai fini dell'imputabilità, nei casi di intossicazione derivata da caso fortuito o forza maggiore (artt. 91 e 93 c.p.), ovvero in quello – che rileva in questa sede – di “cronica intossicazione” da sostanze alcoliche o stupefacenti (art. 95 c.p.). A tal riguardo, nelle ipotesi di “cronica intossicazione” l'art. 95 c.p. dispone l'applicazione delle medesime prescrizioni di cui agli artt. 88 e 89 relative al vizio totale e al vizio parziale di mente. Per contro, nei casi di intossicazione “abituale” (ma non cronica), il giudice sarà tenuto in ogni caso a considerare imputabile l'autore, applicandogli altresì un aggravamento di pena.

Premesso il suddetto contesto normativo, i giudici costituzionali hanno rilevato come questioni analoghe a quelle esaminate in questa sede fossero state affrontate nella sentenza n. 114 del 1998. In tale occasione, era stato osservato come, secondo la costante giurisprudenza penale, si è in presenza di un'intossicazione cd. cronica nel caso di “una alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico” e, dunque “una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi”. I giudici conclusero per l'infondatezza delle questioni prospettate e, conseguentemente, per la legittimità costituzionale dell'art. 95 c.p.

Nella sede odierna, invece, l'obiettivo perseguito dal giudice rimettente non è quello di ottenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 95 c.p., bensì quello di modificare l'interpretazione costante offerta dalla giurisprudenza di legittimità rispetto a quest'ultima disposizione. In particolare, si vuol

ricomprendere all'interno della nozione di "cronica intossicazione" anche quei disturbi, non necessariamente irreversibili, determinati dall'abuso prolungato di stupefacenti e potenzialmente incidenti sulla capacità di intendere o di volere del soggetto.

Tuttavia, ad avviso della Corte, le scelte compiute dal legislatore e il diritto vivente formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità non sono irragionevoli. A tal proposito, si è osservato che il principio di colpevolezza deve essere garantito, innanzitutto, nel suo contenuto minimo inderogabile, riconducibile all'esigenza che l'infrazione della pena si fondi su un rimprovero personale all'agente, per essersi egli determinato ad agire in contrasto con la legge penale pur avendo la possibilità di agire altrimenti. Una volta rispettato il contenuto essenziale, rimane affidato alla discrezionalità del legislatore il compito di bilanciare tale principio con gli altri aventi rango costituzionale, come il dovere di solidarietà e il diritto alla salute, ex artt. 2 e 32 Cost., che impongono di tutelare ed assistere i soggetti più vulnerabili, tra i quali rientrano i tossicodipendenti.

In tale contesto, i giudici costituzionali hanno ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 94 ("Ubriachezza abituale") e 95 ("Cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti") c.p. e l'interpretazione giurisprudenziale consolidatesi su di esse non sono tali da creare una irragionevole disparità di trattamento tra i disturbi "da uso di sostanze" e gli altri disturbi della personalità, che la giurisprudenza penale reputa, invece, idonei a determinare l'esclusione o la riduzione dell'imputabilità dell'agente. Infatti, a prescindere da ogni discussione circa le affinità e le difformità dei disturbi derivanti dalla tossicodipendenza e quelli cagionati da altre dipendenze, appare opportuno rilevare come "l'ordinamento nel suo complesso prevede, oggi, un insieme di disposizioni speciali per l'autore di reato tossicodipendente, che – pur tenendo ferma la sua piena imputabilità e il suo conseguente assoggettamento alla pena, in forza delle disposizioni del codice penale – si fanno comunque carico della sua peculiare situazione di fragilità psichica derivante dall'abuso di sostanze stupefacenti, modellando il regime penitenziario e le stesse misure cautelari ad esso applicabili attorno all'obiettivo primario di motivarlo a intraprendere percorsi terapeutici e socio-riabilitativi, sulla base di una disciplina complessivamente più favorevole rispetto a quella riservata alla generalità degli altri autori di reato imputabili". Pertanto, sebbene il tossicodipendente sia generalmente considerato come soggetto pienamente imputabile, tuttavia, l'approccio terapeutico-riabilitativo previsto dall'ordinamento consente la piena realizzazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 32 Cost.

La Corte ha, poi, delineato i contorni e il contenuto della nozione di "cronicità". Quest'ultima, invero, sussiste solo nel caso di "gravi anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell'autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo", in

quanto per tali anomalie l'agente non potrebbe essere rimproverato, non essendo esse riconducibili a qualsivoglia sua scelta consapevole e volontaria. Pertanto, "il concetto di "cronica intossicazione" si estende a tutte le patologie psichiche, e in particolare le psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell'ambito di quadri clinici di "comorbidità" o "doppia diagnosi" – alla dipendenza da sostanze stupefacenti e da esse in senso lato prodotte". Peraltro, in tale prospettiva, non rileva la natura irreversibile o meno della patologia ai fini della valutazione della sua cronicità.

4.6. La sentenza n. 26 del 2026 in materia di tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale relative ai livelli essenziali di assistenza (LEA)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 dell'11 marzo 2026 ha dichiarato:

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26, recante «*Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*», promosse, in riferimento all' art. 81, terzo comma, della Costituzione e alle competenze statutarie della Regione siciliana, con ricorso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dallo Stato nei confronti del medesimo art. 6 della citata legge n. 26 del 2025 con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica».

Le disposizioni oggetto della sentenza

L'oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale risulta essere l'articolo 6 della legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26, recante «*Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*». L'articolo in questione dispone la spesa di 15 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2025, da iscrivere alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 2 «Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA», al fine di garantire la congruità dei valori economici tariffari di alcune prestazioni previste dal decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024 (*Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica*) e assicurare l'equità di accesso alle prestazioni da parte degli assistiti (comma 1). Inoltre, l'articolo in oggetto prevede che, con decreto dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, siano stabilite le variazioni tariffarie di cui al comma 1 e le modalità di riparto delle risorse tra le aziende sanitarie provinciali (comma 2). Infine, stabilisce che l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 è destinata all'incremento della spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato in relazione all'anno 2025 (comma 3).

I motivi del ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in relazione alla citata disposizione, ritenendo che l'intervento legislativo regionale si ponesse in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, eccedendo le competenze statutarie e violando la disciplina statale relativa alla materia «coordinamento della finanza pubblica».

In particolare, secondo il ricorrente, la disposizione contestata prevede l'applicazione di tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato superiori a quelle stabilite dal citato DM 25 novembre 2024 senza, al contempo, illustrare l'impatto causato da tale incremento tariffario e dimostrare il rispetto dell'equilibrio di bilancio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e senza aver ottenuto la valutazione positiva del programma operativo da parte dei competenti Tavoli tecnici. Per queste ragioni, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che la Regione siciliana non abbia garantito né la copertura dei nuovi costi né la compatibilità con il piano di rientro dal disavanzo sanitario cui è sottoposta la Regione. Più nel dettaglio, il Governo sottolinea che la disciplina vigente relativa ai piani di rientro dal disavanzo sanitario prevede l'abrogazione dei provvedimenti legislativi regionali in contrasto con l'attuazione del piano di rientro (art. 2, co. 80, legge n. 191 del 2009) e il divieto di erogare livelli di assistenza superiori ai LEA (come affermato anche dalla Corte); inoltre, sostiene che la disposizione impugnata si pone in contrasto con la normativa statale che stabilisce che la Regione che vuole stabilire degli aumenti rispetto alle tariffe massime statali deve sottoporre al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, per consentire la verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario (art. 15, co. 17, D.L. n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024), evidenziando che, in base al conto economico preventivo consolidato del primo trimestre 2025, il Servizio sanitario regionale risulta in disavanzo.

Un secondo motivo di ricorso riguarda la violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione ("Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte"), derivante dalle suddette problematiche di copertura dei costi.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26, promossa, in relazione all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, a causa del mancato rispetto dell'onere di adeguata motivazione richiesto rigorosamente nei giudizi promossi in via

principale. In particolare, la Corte evidenzia che l'art. 13 della citata legge della Regione siciliana n. 26 del 2025 reca le disposizioni di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della medesima legge, compresi quelli relativi all'impugnato articolo 6; il ricorrente, d'altra parte, non contesta la copertura finanziaria prevista dal citato art. 13, ma si limita ad affermare che sussiste un'assenza di copertura in base alle ragioni illustrate nei passaggi del ricorso riguardanti la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dichiarando, genericamente, che «gli effetti dell'intervento regionale ricadrebbero necessariamente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche, in relazione alla quale non si prevede apposita copertura finanziaria».

La Corte, inoltre, ha dichiarato inammissibile la censura di eccedenza dalle competenze statutarie, poiché solamente accennata e, pertanto, totalmente immotivata.

Infine, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della citata legge regionale n. 26 del 2025, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica». In proposito, la Corte ha identificato il nucleo dell'impugnazione nel presunto mancato rispetto delle condizioni richieste al fine di aumentare le tariffe massime definite a livello nazionale, ovvero nel mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 17, del citato D.L. n. 95 del 2012.

Si ricorda che tale disposizione, nel testo vigente, stabilisce che gli importi tariffari superiori alle tariffe massime definite a livello nazionale restano a carico dei bilanci regionali (primo periodo). Inoltre essa descrive una procedura derogatoria rispetto a tale prescrizione, specificando che essa si intende comunque rispettata dalle Regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario. Nel caso in cui le regioni optino per tale deroga, devono sottoporre al suddetto Tavolo la programmazione annuale previsionale, che illustra l'impatto degli aumenti tariffari e il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, e la rendicontazione annuale relativa a tale impatto.

In base all'interpretazione fornita dalla Corte, il primo periodo del citato comma 17 non va inteso nel senso di condizionare il potere delle Regioni di aumentare le tariffe relative ai LEA, in ogni caso, agli adempimenti previsti dai successivi periodi del medesimo comma 17. La regola generale, secondo cui gli aumenti tariffari restano a carico dei bilanci regionali (e rispetto alla quale i periodi successivi del comma 17 hanno un carattere esplicitamente derogatorio), si riferisce, chiarisce la Corte, «alle ipotesi in cui le regioni utilizzano per l'aumento risorse proprie autonome e non espressamente sottratte, nemmeno per effetto del piano di rientro, alla loro disponibilità quanto alla relativa destinazione», tra le quali rientra il caso di specie, in cui

l'aumento grava su risorse regionali proprie, non tratte dal Fondo sanitario regionale e non sottoposte ai vincoli del piano di rientro. Secondo la Corte, la disposizione impugnata è da includere all'interno della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute: le Regioni, infatti, ferma restando la competenza statale relativa alla definizione uniforme dei LEA a livello nazionale, devono perseguire l'obiettivo di assicurare l'attuazione delle prestazioni sanitarie individuate dallo Stato. Nel caso di specie, come affermato dalla Regione siciliana, il contestato aumento tariffario risponde alla necessità di garantire il rispetto dei LEA e all'obiettivo di contrastare le difficoltà causate dalla riduzione dei valori tariffari di alcune prestazioni prevista dal DM 25 novembre 2024, rispetto a quelli del previgente nomenclatore tariffario.

Infine, la Corte afferma che la circostanza secondo cui la Regione siciliana è sottoposta al piano di rientro non configura alcun autonomo profilo di censura, in quanto tale circostanza viene evocata solo per giustificare l'applicazione delle condizioni previste dai periodi successivi al primo dell'articolo 15, comma 17, del citato D.L. n. 95 del 2012 (v. *supra*), periodi che, secondo l'erronea interpretazione statale, costituirebbero un'integrazione del primo periodo e non una deroga a esso.

4.7. La sentenza n. 30 del 2026 in materia di concessione della messa alla prova

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-*bis*, comma 4, c.p., confermando il divieto di concedere la messa alla prova per una seconda volta.

Le disposizioni oggetto della sentenza

La sentenza n. 30 del 2026 ha ad oggetto la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti, con specifico riferimento all'art. 168-*bis*, quarto comma, del codice penale. Tale disposizione prevede il divieto di concessione per una seconda volta del beneficio della messa alla prova, anche nell'ipotesi in cui il precedente procedimento si sia concluso con esito favorevole per l'imputato, segnatamente mediante proscioglimento.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale rimettente proprio con riguardo a tale preclusione assoluta, ritenuta lesiva di principi costituzionali nella parte in cui non consente alcuna valutazione in concreto della situazione dell'imputato e delle caratteristiche del fatto. L'oggetto del giudizio costituzionale è dunque circoscritto all'art. 168-*bis*, comma 4, c.p., nella parte in cui introduce un limite rigido e generalizzato alla reiterazione dell'istituto.

I motivi del ricorso

Il giudice *a quo* ha denunciato il contrasto della disposizione con gli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., prospettando profili di irragionevolezza e di incompatibilità con la funzione rieducativa della pena.

Sotto il profilo dell'art. 3 Cost., è stata evidenziata l'irragionevolezza della disciplina nella parte in cui equipara situazioni eterogenee, impedendo in modo automatico l'accesso al beneficio anche nei casi in cui il precedente esito positivo della messa alla prova – conclusasi con proscioglimento – non evidenzia una persistente pericolosità sociale dell'imputato. La norma, infatti, non consentirebbe al giudice alcuna valutazione discrezionale, introducendo una presunzione assoluta di inidoneità del soggetto a beneficiare nuovamente dell'istituto.

Quanto al parametro dell'art. 27, terzo comma, Cost., il rimettente ha ritenuto che la preclusione assoluta alla reiterazione della messa alla prova si ponga in tensione con la finalità rieducativa della pena, nella misura in cui impedisce l'utilizzo di uno strumento processuale a forte contenuto risocializzante, quale è appunto la *probation* processuale.

La questione è stata dunque costruita intorno alla rigidità della disciplina, ritenuta lesiva dei principi di individualizzazione del trattamento sanzionatorio e di proporzionalità.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, c.p., ritenendo la disciplina conforme ai parametri evocati.

In particolare, la Consulta ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost., affermando che la scelta legislativa di limitare a una sola volta la concessione della messa alla prova rientra nella discrezionalità del legislatore in materia penale e processuale. Tale opzione normativa è stata ritenuta non irragionevole, in quanto funzionale a preservare il carattere eccezionale dell'istituto e a evitare un uso reiterato dello stesso che potrebbe snaturarne la funzione.

Quanto all'art. 27, terzo comma, Cost., la Corte ha rilevato che la messa alla prova non costituisce una pena in senso stretto, bensì un istituto processuale alternativo alla celebrazione del giudizio, sicché la limitazione alla sua reiterazione non incide direttamente sulla funzione rieducativa della pena. La previsione censurata è stata quindi ritenuta compatibile con il sistema, anche alla luce dell'esigenza di bilanciare le finalità deflattive e risocializzanti dell'istituto con quelle di prevenzione generale e di certezza del diritto.

Ne consegue che la Corte ha confermato la legittimità costituzionale del divieto di concessione reiterata della messa alla prova, ribadendo l'ampio margine di discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali penali.

4.8. La sentenza n. 35 del 2026 in materia di trattamento sanzionatorio dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza

Con la sentenza n. 35 del 20 marzo 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la pena da due a sei anni di reclusione per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza. La Consulta ha ritenuto la sanzione, prevista per dichiarazioni false o omesse, non sproporzionata, in quanto necessaria per garantire un'adeguata efficacia dissuasiva.

Le disposizioni oggetto della sentenza

La sentenza in esame ha ad oggetto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, recante la disciplina penale in materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza.

La disposizione incriminatrice prevede la pena della reclusione da due a sei anni nei confronti di chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero ometta informazioni dovute.

L'oggetto del giudizio costituzionale è circoscritto alla cornice edittale prevista dalla norma, e in particolare al minimo edittale di due anni di reclusione, ritenuto dal giudice rimettente eccessivo e sproporzionato. La questione è stata sollevata in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena

I motivi del ricorso

Il Tribunale ordinario di Firenze ha denunciato l'illegittimità costituzionale della disposizione, ritenendo la pena prevista manifestamente sproporzionata, sia in termini assoluti sia in comparazione con fattispecie analoghe.

In primo luogo, il giudice *a quo* ha evidenziato come il minimo edittale elevato (due anni) impedisca al giudice di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto e alla pericolosità del reo, anche in ipotesi caratterizzate da modesta offensività o da condizioni personali di particolare fragilità dell'imputato.

In secondo luogo, è stata prospettata una irragionevole disparità di trattamento rispetto a reati affini, quali: l'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; gli artt. 640, comma 2, n. 1, e 640-bis c.p. (truffa aggravata e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Secondo il rimettente, tali raffronti evidenzierebbero una sproporzione per eccesso del trattamento sanzionatorio previsto per il reato in esame, non giustificata né dalla struttura della fattispecie né dal bene giuridico tutelato.

Infine, veniva sottolineato come la norma, nella sua rigidità, si ponesse in contrasto con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., impedendo una adeguata individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

In primo luogo, la Consulta ha escluso la sproporzione intrinseca della pena, affermando che la cornice edittale da due a sei anni non è manifestamente irragionevole, in quanto la fattispecie incriminatrice è sufficientemente tipizzata e circoscritta, non ricomprendendo condotte eterogenee sul piano del disvalore.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo nei casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, che nella specie non ricorrono.

In secondo luogo, è stata esclusa la sproporzione anche sotto il profilo della comparazione con altre fattispecie, evidenziando la non piena omogeneità: rispetto alle ipotesi di truffa aggravata di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis c.p., per la diversa struttura della condotta (assenza di artifici e raggiri); rispetto all'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), per differenze relative al momento consumativo, all'elemento soggettivo e alla struttura del reato.

La Corte ha inoltre valorizzato le peculiarità del reddito di cittadinanza, quale misura di ampia diffusione e di rilevante impatto sulla finanza pubblica, ritenendo non irragionevole una risposta sanzionatoria più severa, anche in funzione deterrente.

In conclusione, la disciplina impugnata è stata ritenuta espressione di una legittima scelta di politica criminale, non eccedente i limiti della ragionevolezza costituzionale, con conseguente conferma della sua validità.

4.9. La sentenza n. 36 del 2026 in materia di ineleggibilità del sindaco a Presidente della Giunta regionale e a Consigliere regionale (legge Regione Campania n. 6 del 2025)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Campania 29 maggio 2025, n. 6.

La norma impugnata modifica la legge elettorale regionale prevedendo che i sindaci possano rimuovere la causa di ineleggibilità a Presidente della Regione e Consigliere regionale con le proprie dimissioni non oltre sessanta giorni prima della scadenza naturale della legislatura regionale, anziché non oltre novanta giorni come previsto dalla normativa previgente.

La Corte ha ritenuto la disposizione impugnata né irragionevole, né sproporzionata ed in linea con la propria sentenza 131 del 2025 che ha assunto a paradigma di proporzionalità proprio il termine di sessanta giorni per la rimozione delle cause di ineleggibilità (si veda la sintesi della sentenza 131 in questa [Rassegna Costituzionale, n. 3/2025](#), p. 104).

Le disposizioni oggetto della sentenza

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2025, oggetto della sentenza in esame, ha modificato il comma 213-*bis* dell'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2014 prevedendo che il sindaco di un comune compreso nel territorio della Campania che voglia candidarsi alla carica di Presidente della Giunta regionale o di Consigliere regionale deve cessare dalla funzione, per dimissioni, almeno sessanta giorni prima del compimento della durata quinquennale del Consiglio regionale, invece dei novanta giorni stabiliti dalla disposizione previgente.

Resta fermo, il termine più breve, sette giorni, in caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale.

Inoltre, la disposizione ha chiarito che per data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale si intende quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente.

I motivi del ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che l'intervento legislativo regionale ledesse le seguenti disposizioni costituzionali.

In primo luogo, l'art. 122, primo comma, Cost., secondo cui «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli

altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». La violazione sarebbe in relazione all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004, di attuazione dell'art. 122 Cost., che prevede l'inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle loro funzioni «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito».

La norma impugnata – secondo il ricorrente - determinerebbe «ricadute penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo dei comuni di minori dimensioni (cioè con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)», considerato che i sindaci interessati dovrebbero dimettersi molto prima di avere la certezza della nuova candidatura, e determinerebbe un effetto discriminatorio nei confronti dei sindaci dei suddetti comuni e un pregiudizio al buon andamento delle relative amministrazioni comunali, che rimarrebbero prive degli organi di governo per un tempo irragionevolmente elevato.

Sarebbero violati, in secondo luogo, gli artt. 3 e 51 Cost., per lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché del diritto di elettorato passivo, in quanto l'eccessiva anticipazione del termine per le dimissioni determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento dei sindaci dei comuni campani rispetto ai sindaci delle altre regioni, nonché una surrettizia riduzione della platea dei soggetti partecipanti alle elezioni, poiché escluderebbe di fatto molti sindaci in carica, senza alcuna modulazione o distinzione dei relativi comuni su base demografica, rivelando in tal modo l'irragionevolezza del bilanciamento degli interessi in gioco operato dal legislatore regionale.

Secondo il ricorrente, un termine per le dimissioni molto anticipato rispetto a quello di presentazione delle candidature (quest'ultimo pari a trenta giorni prima della votazione), potrebbe determinare ricadute eccessivamente penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo comunale.

Inoltre, tale termine, sempre secondo il ricorrente, imporrebbe al sindaco che abbia interesse a candidarsi alle elezioni di rinunciare al proprio ufficio, senza avere la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista provinciale che verrà successivamente presentata.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto non fondati i motivi del ricorso.

In relazione al rispetto dell'articolo 122, la Corte ricorda che in attuazione di quanto disposto da tale articolo, l'art. 2, comma 1, della legge n. 165 del

2004 ha dettato i principi fondamentali ai quali le regioni devono attenersi nel disciplinare con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, disponendo, alla lettera b), [...], la «inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato».

Quindi, la disposizione consente espressamente alle regioni di individuare un termine anticipato rispetto a quello di presentazione delle candidature.

Secondo il costante orientamento della Corte «il legislatore, nella sua discrezionalità, può variamente determinare, purché secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità [...]; ma in nessun caso tale data può essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo» (sentenza n. 46 del 1969, richiamata dalle sentenze n. 56 del 2017 e n. 309 del 1991).

Per quanto riguarda l'asserita violazione degli artt. 3 e 51 Cost., la Corte affermato, in primo luogo, che la previsione di un termine anticipato rispetto a quello cui sono soggetti i sindaci dei comuni compresi in altre regioni non è, di per sé, lesiva del principio di uguaglianza, in quanto il potere di stabilire un «altro termine anteriore» per la cessazione delle cause di ineleggibilità è previsto dalla legge e comporta l'eventualità di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale.

In secondo luogo, la Corte non condivide la tesi del ricorrente secondo cui al sindaco che abbia interesse a candidarsi alle elezioni verrebbe irragionevolmente imposto di rinunciare all'ufficio senza avere la certezza dell'inclusione nelle liste elettorali e sul punto cita la sentenza n. 131 del 2025, dove si esclude che il rischio di rinuncia della carica “al buio” sia lesivo del diritto di elettorato passivo degli interessati, trattandosi di un rischio «immanente al sistema, che non consente all'interessato di avere, prima della cessazione dalla carica, “la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista provinciale che verrà successivamente presentata”».

Nella medesima sentenza n. 131 sopra citata, la Corte ricorda che, «Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, “in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (*ex plurimis*,

sentenze n. 260 del 2021, n. 20 del 2019 e n. 137 del 2018)” (sentenza n. 88 del 2023, richiamata dalla sentenza n. 184 del 2023)».

La citata sentenza n. 131 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 219 legge della regione Puglia n. 42 del 2024, n. 42 che aveva modificato la legge elettorale regionale prevedendo la rimozione delle cause di ineleggibilità dei presidenti e dei sindaci della regione a Presidente della Giunta regionale e a Consigliere regionale nel caso di dimissioni dalla carica non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio dalla data delle elezioni. La Corte aveva ritenuto la disposizione sproporzionata per la notevole anticipazione del termine per la rimozione della causa di ineleggibilità e per la sua applicabilità a tutti i comuni della regione.

Nel contempo, la più volte citata sentenza n. 131 ha assunto a paradigma di proporzionalità, tra le «altre normative regionali [che] prevedono un termine per dimettersi dalla carica molto più contenuto», proprio il caso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 1, comma 213-bis, della legge reg. Campania n. 16 del 2014 (come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 6 del 2025).

Sulla base di tale argomentazione la Corte valuta positivamente la compatibilità costituzionale della norma impugnata e dichiara, pertanto, non fondate le questioni promosse, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4.10 La sentenza n. 38 del 2026 in materia di disciplina intertemporale della prescrizione

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità relative alla normativa in tema di prescrizione applicabile ai reati commessi in un determinato periodo temporale, come risultante sulla base dell'interpretazione resa dalla Corte di cassazione in conformità con i principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo.

La questione

La Corte d'appello di Lecce aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., delle disposizioni di cui alle leggi n. 3 del 2019 (art. 1, comma 2) e n. 134 del 2021 (art. 2, comma 1, lettera *a*), che, rispettivamente, hanno regolato in passato e regolano attualmente l'istituto della prescrizione.

Nel caso di specie, il giudice *a quo* era chiamato ad individuare la disciplina applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 che, secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. Un. pen. n. 20989/2025), risulterebbe quella di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo risultante dalla legge n. 103/2017, la quale prevede la sospensione del corso della prescrizione, per un tempo massimo di un anno e sei mesi, a seguito della pronuncia della sentenza di condanna di primo o secondo grado.

Il giudice *a quo* ricostruisce, nell'ordinanza di rimessione, il quadro normativo di riferimento, ricordando che l'istituto della sospensione della prescrizione introdotto dalla legge n. 103/2017, sotto la cui vigenza si collocherebbe il reato oggetto di accertamento nel giudizio *ad quem*, era stato successivamente rivisto dalla legge n. 3/2019 e sostituito, con vigenza a decorrere dal 1° gennaio 2020, con un regime in cui la pronuncia della sentenza di primo grado (non solo di condanna) comportava la sospensione del corso della prescrizione «sostanzialmente *sine die*». Da ultimo, sulla materia è intervenuta la legge n. 134/2021 che, da un lato, ha sostituito la sospensione della prescrizione con la sua definitiva cessazione al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (art. 161-*bis* cod. pen.) e, dall'altro, ha introdotto l'improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344-*bis* cod. proc. pen.).

Quest'ultima riforma, a parere della corte rimettente, avrebbe determinato la definitiva abrogazione della legge n. 103/2017 anche in riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con l'effetto di rendere nuovamente applicabile la precedente legge, che non prevedeva alcuna

sospensione del termine di prescrizione (e imponendo quindi al giudice di dichiarare l'avvenuta prescrizione del reato). Contrariamente, secondo il giudice rimettente, il diritto vivente risultante dalla citata sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione vincolerebbe il giudice ad un'interpretazione *in malam partem*, lesiva tanto del principio di legalità *ex* art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo del contrasto con il tenore letterale della legge, quanto del principio di ragionevolezza *ex* art. 3 Cost., sotto il profilo della mancata applicazione della *lex mitior*.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale affronta per prima la questione di legittimità riferita all'art. 25, secondo comma, Cost. ritenendola non fondata.

Non vi è dubbio, per la Corte, che «la disciplina della prescrizione sia abbracciata dalla garanzia del principio di legalità dei reati e delle pene di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.», trattandosi di un istituto di diritto sostanziale e non processuale.

A tale proposito, la Corte ricorda di aver più volte sottolineato che il principio di legalità in materia penale (di cui il divieto di analogia costituisce un corollario) «non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo» (sentenze n. 98 del 2021 e n. 107 del 2025). Tale principio si declina nella riserva assoluta di legge, che «verrebbe nella sostanza svuotata ove ai giudici fosse consentito di applicare pene al di là dei casi espressamente previsti dalla legge», e nella determinatezza della legge penale, che sarebbe «anch'essa svuotata, laddove al giudice penale fosse consentito assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello che il consociato possa desumere dalla sua immediata lettura».

Ciò premesso, la Corte dichiara di non comprendere sotto quale profilo l'interpretazione delle Sezioni unite possa essere ritenuta in contrasto con il tenore letterale delle disposizioni interpretate, considerato che la legge n. 134 del 2021 nulla dispone in ordine al «venir meno della causa di sospensione del corso della prescrizione introdotta nel secondo comma del medesimo art. 159 cod. pen. dalla legge n. 103 del 2017, con effetto esteso anche ai fatti commessi sotto il vigore di quest'ultima legge» di talché «non si vede quale dato testuale sia stato, in ipotesi, ignorato o calpestato dalle Sezioni unite, nel complesso percorso argomentativo che le ha indotte a concludere nel senso dell'esclusione di qualsiasi effetto delle modifiche apportate nel 2021 rispetto ai fatti commessi dall'agosto 2017 al dicembre 2019.»

L'ipotesi formulata dal giudice *a quo*, secondo cui la Suprema Corte avrebbe indebitamente fatto “rivivere” una disposizione abrogata dalla riforma del 2019 (l'art. 159, secondo comma, c.p., nella versione introdotta

nel 2017) non è condivisa dalla Corte costituzionale, la quale mette invece in evidenza come «l'abrogazione di una disposizione non comporta la sua definitiva scomparsa dall'ordinamento: in diritto penale, in particolare, la disposizione abrogata continua di regola ad applicarsi ai fatti commessi nel tempo in cui è stata in vigore laddove sia più favorevole di quella che l'ha abrogata».

Parimenti infondata la Corte reputa la questione di legittimità relativa al «principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., sotto lo specifico profilo dell'ingiustificata deroga alla ordinaria retroattività della legge penale più favorevole», principio oggi presidiato anche da ulteriori parametri convenzionali e unionali (art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché all'art. 49, primo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

La legge n. 134 del 2021 – ricorda la Corte – ha sì «abrogato l'art. 159, secondo comma, cod. pen. – che, nella versione modificata nel 2019, prevedeva una “sospensione” *sine die* del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna –; ma ha contestualmente introdotto un nuovo art. 161-*bis* cod. pen., che dispone oggi la «cessazione» del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado», il che produce di fatto, con riferimento all'ipotesi della sentenza di primo grado (che rileva nel giudizio di fronte alla corte rimettente), l'identico effetto di arrestare definitivamente il decorso della prescrizione. «E tale risultato – continua la Corte – è certamente sfavorevole, per l'imputato, rispetto a quello prefigurato dall'art. 159, secondo comma, cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che stabiliva invece la sospensione per un solo anno e mezzo del corso della prescrizione prima nel giudizio di appello, e poi in quello di cassazione», mentre l'introduzione, sempre da parte della legge 134, dell'improcedibilità del giudizio di appello o di cassazione (nuovo art. 344-*bis* cod. proc. pen.) non può essere preso in considerazione con riguardo ai reati commessi anteriormente al 1° gennaio 2020, e più in particolare a quelli commessi sotto il vigore della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, in quanto agli stessi non applicabile per esplicito disposto normativo (art. 2, comma 3, della legge 134).

4.11 La sentenza n. 42 del 2026 in materia di concorsi per l'assunzione di personale preposto alle aree funzionali all'interruzione volontaria di gravidanza

Nella decisione n. 42 del 2026, la Corte costituzionale dichiara, con una sentenza interpretativa di rigetto, non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'articolo 2, comma 3, della Legge della Regione siciliana n. 23 del 2025, in materia di assunzione di personale sanitario non obiettore preposto alle aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risultano nello specifico oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale l'articolo 2, comma 3, della Legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23, che dispone che le aziende sanitarie e ospedaliere: «nell'ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza» (primo periodo); ove, in conseguenza «della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato ai sensi del presente comma, rimangano prive di personale non obiettore, [...] avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro» (secondo periodo).

I motivi del ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della norma citata, ritenendo che l'intervento legislativo regionale ledesse le seguenti disposizioni costituzionali:

- gli articoli 2, 19 e 21 della Costituzione, relativi alla libertà di coscienza;
- gli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, con riguardo al rispetto del principio di eguaglianza nello svolgimento di procedure concorsuali presso le amministrazioni pubbliche;
- l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e l'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 riguardanti rispettivamente la materia "ordinamento civile" e la potestà legislativa concorrente della Regione siciliana in materia.

Più in dettaglio, la lesione degli articoli 2, 19 e 21 Cost. sussiste, ad avviso del ricorrente, in quanto la norma censurata discriminerebbe le persone in virtù delle loro convinzioni morali e indurrebbe gli individui a privilegiare le proprie necessità e aspirazioni personali e di vita rispetto alle ragioni della propria coscienza, così «minando la relativa libertà».

Inoltre, la disposizione impugnata – prescrivendo che le aziende sanitarie e ospedaliere, nell’ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento, dotino le aree funzionali dedicate all’IVG di personale non obiettore e, qualora rimangano successivamente prive di tale personale, avviino procedure idonee a reintegrarlo – finirebbe per prefigurare procedure concorsuali riservate a coloro che non sono obiettori di coscienza, in violazione degli articoli 3, 51, primo comma, e 97 Cost.

Infine, la norma censurata violerebbe, in primo luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento alla materia «ordinamento civile», e, in ogni caso, l’art. 17 dello statuto speciale, che è evocato in relazione alla materia «sanità pubblica» e che esige il rispetto, nell’esercizio di tale potestà legislativa, «dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato».

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto, con una sentenza interpretativa di rigetto, non fondate le questioni di legittimità costituzionale del ricorrente, prospettando un’interpretazione restrittiva della disposizione censurata.

La Corte, condividendo l’interpretazione fornita dalla resistente, ha innanzitutto evidenziato che la disposizione della Legge della Regione siciliana deve essere valutata all’interno dell’assetto positivo configurato dall’art. 9 della legge n. 194 del 1978.

Tale articolo, al quarto comma, dopo aver disposto che «gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8», non menziona la possibilità di indire concorsi riservati ai soli non obiettori di coscienza, contemplando, invece, altre soluzioni per risolvere il problema dell’eventuale insufficienza del personale sanitario non obiettore, in particolare facendo riferimento alla possibilità, per le regioni, di fare ricorso «anche» alla «mobilità del personale».

In quest’ottica, la facoltà, pur contemplata dall’art. 97, quarto comma, Cost., di introdurre eccezioni alla regola del pubblico concorso «deve essere delimitata in modo rigoroso», sicché queste eccezioni possono essere «considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» sempre nel rispetto del

«limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della p.a.».

Inoltre, secondo la Corte, l'ipotesi della previsione del concorso riservato, alla stregua di una lettura sistematica ed evolutiva dell'art. 9 della legge n. 194 del 1978, non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza, poiché il suddetto articolo, quando, al quarto comma, usa il termine «anche» riferito alla mobilità, deve infatti essere oggi letto alla luce della possibilità dell'utilizzo di altri strumenti normativamente previsti e, in particolare, delle convenzioni con altre strutture sanitarie ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene quindi doverosa una diversa interpretazione della disposizione impugnata, orientata alla conformità alla Costituzione.

Pertanto, la norma regionale si limiterebbe a imporre alle aziende sanitarie l'obbligo di assicurare la funzionalità delle aree IVG, ma i concorsi resterebbero certamente aperti anche agli obiettori, dal momento che l'eventuale «qualificazione di “non obiettore”» non rileverebbe, a monte, nella fase di ammissione ai concorsi stessi, ma solo, a valle, in quella della successiva «assegnazione funzionale» dei vincitori. In tal modo, la disposizione non introdurrebbe «alcuna esclusione selettiva», poiché opererebbe solo sul piano organizzativo, per l'assegnazione del personale alle unità operative, e l'accesso alle procedure concorsuali resterebbe invariato.

Più in dettaglio, il riferimento, nel primo periodo del successivo comma 3, alle «ordinarie procedure selettive di reclutamento», al fine di dotare tali aree di personale non obiettore, deve essere allora interpretato restrittivamente, escludendo del tutto, secondo quanto affermato dalla Regione siciliana, concorsi riservati ai soli non obiettori.

Eguale, il secondo periodo del medesimo comma, facendo riferimento, nell'ipotesi di carenza di «personale non obiettore», alla necessità di avviare «procedure idonee a reintegrare le aree funzionali» di tale personale, deve essere interpretato con la medesima esclusione e come rivolto alle “tradizionali” forme consentite dall'ordinamento, che peraltro non necessariamente incidono sulle piante organiche, come nel caso dei rapporti a convenzione.

5. L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE CONNESSA AI MONITI²⁴

TABELLA DI SINTESI²⁵

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Ordinanza n. 18/2021 del 14 gennaio – 11 febbraio 2021 V. Rassegna n. 1 del 2021 Sentenza n. 131/2022 del 27 aprile 2022 – 31 maggio 2022 Camera Doc. VII, n. 890 (XVIII legislatura) Senato Doc. VII, n. 155 (XVIII legislatura)	Disciplina dell'attribuzione del cognome dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 262, primo comma, c.c.). Possibilità di trasmettere all'atto di nascita, di comune accordo tra i genitori, il solo cognome materno. Attribuzione del cognome ed eguaglianza fra genitori.	Al Senato è stato avviato l'esame del disegno di legge n. 2, recante "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli", e dei connessi disegni di legge nn. 21 "Modifiche al codice civile in materia di cognome", 131 "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli" e 918 "Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli". Il d.d.l. n. 2 è stato assegnato alla Commissione 2^a Giustizia in sede redigente il 14 novembre 2022 e nuovamente assegnato alla medesima Commissione in sede referente il 1° aprile 2025. I connessi provvedimenti nn. 21, 131 e 918 sono stati incardinati l'11 gennaio 2024. In data 16 aprile è stato altresì assegnato alla Commissione giustizia l'Atto Senato n. 1438. In linea generale, i disegni di legge intervengono, da un lato, sulla disciplina civilistica relativa al cognome dei figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno e, dall'altro, sulla normativa relativa al cognome dei coniugi, dando la possibilità di scelta di un

²⁴ In questo capitolo si dà conto dell'attività parlamentare connessa ai moniti della Corte costituzionale illustrati nel capitolo 3, nonché nei precedenti numeri della Rassegna.

²⁵ In colore celeste sono indicati i provvedimenti il cui *iter* si è già concluso con l'approvazione definitiva della legge o con l'emanazione del decreto legislativo.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
V. Rassegna n. 2 del 2022		cognome comune o prevedendo la conservazione del proprio cognome per ciascun coniuge oppure consentendo l'aggiunta al cognome di un coniuge del cognome dell'altro. I provvedimenti in oggetto sono attualmente in corso di esame in Commissione 2^a Giustizia, presso la quale hanno avuto luogo alcune audizioni. Dopo la seduta in merito del 10 febbraio 2026, in cui è stato abbinato agli A.S. nn. 2, 21, 131 e 918 anche l'A.S. n. 1438 (v. <i>supra</i>), nel corso dell'ultima seduta, che si è tenuta il 24 marzo 2026, la presidente, su richiesta della relatrice, ha chiesto ai gruppi di far pervenire indicazioni per la formulazione del testo base. V. Rassegna n. 1 del 2025
Ordinanza n. 97/2021 del 15 aprile – 11 maggio 2021 V. Rassegna n. 2 del 2021 Ordinanza n. 122/2022 del 10 – 13 maggio 2022 V. Rassegna n. 2 del 2022	Ergastolo ostativo per reati di mafia	Il decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, è intervenuto, tra l'altro, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. L'articolo 1: esclude dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione; estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici anche ai reati non ostativi, ma che siano caratterizzati da nesso teleologico con tali reati; trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo; sostituisce la disciplina della

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		collaborazione impossibile o irrilevante con una nuova regolamentazione dell'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, applicabile a tutti i detenuti ed internati che non collaborano con la giustizia; prevede l'ampliamento delle fonti di conoscenza cui la magistratura di sorveglianza deve ricorrere e la modifica del relativo procedimento, nonché l'onere in capo al detenuto di fornire elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall'istruttoria, dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di loro ripristino. L'articolo 2 interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale con riguardo alle condizioni di accesso all'istituto da parte dei condannati all'ergastolo per i c.d. reati ostativi, prevedendo l'innalzamento della durata del periodo di pena da espiare per l'accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l'allungamento della durata della libertà vigilata in caso di condanna all'ergastolo. Sono inoltre apportate modifiche alla disciplina dell'effetto estintivo della liberazione condizionale e delle prescrizioni di libertà vigilata con riguardo ai medesimi soggetti. L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati "ostativi" commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Sentenza n. 150/2021 del 22 giugno – 12 luglio 2021 Camera Doc VII, n. 700 (XVIII legislatura) Senato Doc VII, n. 124 (XVIII legislatura) V. Rassegna n. 3 del 2021	Diffamazione aggravata commessa a mezzo stampa	Al Senato della Repubblica risulta in corso l'esame del disegno di legge n. 573 recante "Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione", e dei connessi disegni di legge nn. 81, 95, 466 e 616. In particolare, gli Atti Senato si propongono l'intento di riformare la legge sulla stampa, il Codice penale e il codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione. Il disegno di legge è stato incardinato il 23 marzo 2023 (seduta n. 52), successivamente è iniziato un ciclo di audizioni e, allo stato attuale risulta in corso di esame in Commissione: l'ultima seduta in cui è stato discusso è la n. 152 del 14 maggio 2024.
Sentenza n. 240/2021 del 11 novembre – 7 dicembre 2021 Camera Doc VII, n. 775 (XVIII legislatura) V. Rassegna n. 4 del 2021	Riforma degli enti di area vasta (legge n. 56/2014): elezione dei sindaci delle città metropolitane e principio di uguaglianza del voto	A partire dalla seduta del 6 dicembre 2022, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame (con successivi abbinamenti) dei disegni di legge S. 57, S. 203, S. 313, S. 367, S. 417, S. 443 e S. 556. In data 6 giugno 2023 è stato adottato il testo base (testo unificato), che prevede l'elezione diretta del presidente della provincia (articolo 6) del consiglio provinciale (articolo 7), del sindaco metropolitano (articolo 8) e del consiglio metropolitano (articolo 9). Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 del 3 luglio 2023. Nel corso dell'esame si sono svolte delle audizioni informali. L'ultima seduta della Commissione in cui sono stati discussi congiuntamente i provvedimenti anzidetti ha avuto luogo in data 20 settembre 2023.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Sentenza n. 259/2021 del 2 dicembre – 24 dicembre 2021 Camera Doc VII, n. 787 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 4 del 2021	Riforma dei reati contro il patrimonio	Nella seduta del 15 ottobre 2024, l'Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge n. 778 che modifica il terzo comma dell'articolo 624-bis del codice penale (Furto in abitazione e furto con strappo) introducendo pene più severe in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 61 (cd. circostanze aggravanti comuni quali l'aver agito per motivi abietti o futili o l'aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro) e 625 (circostanze aggravanti specifiche per il reato di furto quali: se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione, se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento, se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso) del codice penale, ovvero del concorso tra più circostanze aggravanti, indipendentemente dal fatto che si tratti di circostanze comuni o aggravanti. Viene inoltre introdotta tra le circostanze aggravanti sia comuni sia specifiche per il reato di furto l'aver profittato di pubbliche calamità (cd. sciacallaggio). Il testo è stato trasmesso alla Camera (C. 2096), dove però l'iter non è stato ancora avviato.
Sentenza n. 22/2022 del 16 dicembre 2021 – 27 gennaio 2022 Camera Doc VII, n. 809	Applicazione concreta delle norme vigenti in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche.	Al Senato risulta in corso l'esame del disegno di legge n. 1179 "Disposizioni in materia di tutela della salute mentale" – adottato come testo base nella seduta n. 265 del 26 febbraio 2025 – e dei congiunti disegni di legge nn. 734 recante "Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180", 938 "Disposizioni in materia di tutela della salute mentale", 1171 "Disposizioni per lo sviluppo

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
(XVIII legislatura) V. Rassegna n 1 del 2022		evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all'età geriatrica". Inizialmente, in data 19 marzo 2024 è stato proposto un ciclo di audizioni in merito al contenuto dei disegni di legge nn. 734 e 938. Nella seduta n. 222 del 31 luglio 2024 è iniziata la discussione congiunta anche dei disegni di legge nn. 1171 e 1179. Nella seduta n. 286 dell'8 aprile 2025 è stato fissato un termine – 7 maggio 2025 – per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1179. L'ultima seduta in cui i provvedimenti sono stati discussi ha avuto luogo in data 18 giugno 2025. La proposta di legge adottata come testo base disciplina, tra l'altro, la definizione di percorsi sanitari di assistenza psichiatrica e dati epidemiologici all'interno degli istituti penitenziari e delle REMS (articolo 6). In particolare, alle persone con disagio psichico o affette da disturbo mentale che si trovino in istituti penitenziari o nelle REMS deve essere garantito un sostegno adeguato, che inizia con la presa in carico, mediante il coordinamento e l'intervento integrato del competente Servizio sanitario regionale, degli uffici di esecuzione penale esterna e dei servizi sociali comunali, e prosegue attraverso l'attività diretta delle équipe multidisciplinari dei Dipartimenti di salute mentale (DSM). La proposta, nel prevedere che le REMS sono strutture afferenti al DSM e che il loro funzionamento è orientato all'integrazione con i servizi forniti dal DSM medesimo, con la finalità della tutela della salute della persona, individua i principi organizzativi e di funzionamento cui le residenze si conformano.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Sentenza n. 28/2022 del 12 gennaio 2022 – 1° febbraio 2022 Camera Doc VII, n. 815 (XVIII legislatura) Senato Doc VII, n. 137 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 1 del 2022	Effettività della pena pecuniaria.	Il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha dato attuazione alla legge n. 134 del 2021 concernente la riforma del codice penale. Tale decreto ha, tra l'altro, previsto una procedura più snella per l'esecuzione della pena pecuniaria e ha introdotto una serie di vantaggi per i condannati, favorendo la riabilitazione sociale (si vedano in particolare gli articoli 38 e 39)
Sentenza n. 96/2022 del 23 marzo – 14 aprile 2022 Camera Doc VII, n. 866 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 2 del 2022	Modalità telematiche per notificazioni e depositi.	Il decreto legislativo n. 150 del 2022 , con il quale è stata data attuazione alla legge n. 134 del 2021 concernente la riforma del codice penale, ha introdotto la facoltà per il difensore e per le parti del processo penale di utilizzare modalità telematiche per l'effettuazione di notificazioni e depositi presso l'autorità giudiziaria; in particolare, la disposizione reca una modifica all'articolo 153 codice di procedura penale, estendendo l'applicazione delle modalità telematiche di cui all'articolo 148 per le notificazioni anche, specificamente, alle notificazioni al pubblico ministero effettuate direttamente dal difensore o dalle parti (si veda l'articolo 10, comma 1, lettera d)).
Sentenza n. 47/2023	Contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti posti	Il decreto legislativo n. 219/2023 (Atto del Governo n. 97), in attuazione della legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023), con la

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
del 7 febbraio – 21 marzo 2023 Camera Doc VII, n. 105 V. Rassegna n 1 del 2023	in essere dall'Agenzia delle entrate	lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 ha abrogato l'articolo 12, comma 7, oggetto del monito della Corte, introducendo inoltre l'articolo 6-bis nella legge n.212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), rubricato "principio del contraddittorio" e precisando che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo escludendo tale diritto solo per gli atti privi di contenuto provvedimentale, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Sentenza n. 71/2023 del 23 febbraio – 14 aprile 2023 Camera Doc VII, n. 125 V. Rassegna n 2 del 2023	Meccanismi di perequazione nella disciplina del Fondo di solidarietà comunale	Con la legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), commi da 494 a 501, le risorse "vincolate" sono state eliminate dal Fondo di solidarietà comunale ed è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La dotazione del nuovo Fondo corrisponde, per ciascuna annualità a decorrere dal 2025, all'ammontare delle predette risorse ed è destinata ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e ai

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna. Tali risorse rientreranno nel perimetro del FSC tra il 2029 e il 2031, secondo gli importi definiti dalla legge di bilancio per il 2024, quando si prevede saranno raggiunti gli obiettivi di servizio alle quali tali risorse sono attualmente dedicate.
Sentenza n. 130/2023 del 19 – 23 giugno 2023 Camera Doc VII, n. 173 V. Rassegna n 2 del 2023	Differimento e rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici	Nella legge di bilancio 2026 (L.199/2025), all'articolo 1, comma 198, si prevede che il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio comunque denominate nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (o di servizio) è ridotto da 12 a 9 mesi a decorrere dal 2027. Presso la Commissione XI della Camera dei deputati è ancora in corso l'esame delle proposte di legge C. 1254 e C. 1264, riguardanti materia di analogo tenore. L'ultima seduta del Comitato ristretto, costituito in data 26 marzo 2025, ha avuto luogo in data 21 gennaio 2026.
Sentenza n. 190/2023 del 21 settembre – 17 ottobre 2023 Camera Doc VII, n. 223 V. Rassegna n 1 del 2023 Ordinanza n. 81/2024 del	Attuazione della revisione del sistema nazionale della riscossione secondo i principi e criteri contenuti nella delega conferita dalla legge 9 agosto 2023, n. 111	Il Parlamento ha esaminato ed ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione AG. 152. Ad esito di tale procedimento è stato pubblicato il decreto legislativo n. 110 del 2024. Tale decreto contiene varie misure di razionalizzazione del sistema di riscossione nazionale prevedendo la pianificazione delle attività di riscossione sia a livello nazionale che locale in particolare: si precisano gli obblighi per gli agenti della riscossione tra i quali sono richiamati il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
5 marzo – 9 maggio 2024 V. Rassegna n 2 del 2024		termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali e degli atti interruttivi della prescrizione con le medesime modalità; viene previsto il discarico automatico delle quote affidate all'Agente della riscossione non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, definendo inoltre i casi nei quali il discarico automatico è escluso; è introdotta una nuova disciplina del riaffidamento dei carichi volta a consentire – oltre al riaffidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione per un tempo limitato – la gestione diretta dell'ente creditore della riscossione coattiva ovvero l'affidamento ad un soggetto gestore selezionato mediante procedura di evidenza pubblica; si prevede una specifica disciplina dei controlli sull'attività dell'agente della riscossione. Non sono invece introdotte, in tale sede, modifiche concernenti la disciplina delle notifiche. In dettaglio la Commissione VI della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere il 28 maggio 2024. Il 12 giugno 2024 si è pronunciata la Commissione 6a del Senato. Con specifico riferimento alla disciplina delle notifiche, il decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di procedimento accertativo, contiene diverse disposizioni in materia di notificazioni (si tratta del decreto legislativo conseguente all'esame dell'Atto del Governo n. 105), in particolare nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, in materia di termini di notifica con riferimento agli atti di recupero. Infine, attraverso una modifica del decreto del Presidente della

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		Repubblica n. 600 del 1973 contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, viene introdotta una nuova disciplina concernente le notificazioni al domicilio digitale, prevedendosi, in particolare che, tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio al domicilio digitale individuato a seconda che il destinatario sia una pubblica amministrazione o un gestore di pubblici servizi, un'impresa individuale o costituita in forma societaria o un professionista, una persona fisica o un altro ente di diritto privato.
Ordinanza n. 30/2024 del 6 – 27 febbraio 2024 V. Rassegna n. 1 del 2024	Confluenza di disposizioni di decreto-legge in altro decreto-legge nell'ambito del procedimento di conversione	La Commissione Affari costituzionali del Senato, a partire dalla seduta del 20 settembre 2023, ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale S. 574 di riforma dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza, cui sono state successivamente abbinate le proposte di legge S. 892, S. 976, S. 1137, S. 1244, S. 1246, S. 1392 e S. 1480. In particolare, la proposta di legge S. 1137 introduce nell'articolo 77 della Costituzione la previsione che i decreti-legge non possano assorbire in tutto o in parte il contenuto di decreti in fase di conversione o di disegni di legge di cui sia già iniziato l'esame parlamentare e reiterare il contenuto di decreti non convertiti in legge. Anche nel nuovo testo dell'articolo 77 della Costituzione previsto dalla proposta di legge S. 86 1244 è indicato che le disposizioni di un decreto-legge non convertito non possono essere approvate con la legge di conversione di un altro decreto. Nel corso dell'esame si sono

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		svolte delle audizioni informali. Il 2 luglio 2025 è stato costituito un comitato ristretto che si è, da ultimo, riunito in data 20 gennaio 2026 .
Sentenza n. 132/2024 del 6 giugno – 16 luglio 2024 Camera Doc VII, n. 360 V. Rassegna n 3 del 2024	Riforma della disciplina della responsabilità amministrativa, che definisca un nuovo punto di equilibrio nella ripartizione del rischio dell'attività tra l'apparato e l'agente pubblico, alla luce del vigente modello di amministrazione	La Camera dei deputati ha approvato, in data 9 aprile 2025, la proposta di legge A.C. 1621 recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale" e l'abbinata proposta di legge C. 340 recante "Modifiche all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni riguardanti le funzioni di controllo e consultive e l'organizzazione della Corte dei conti". L'A.S. 1457 è stato approvato definitivamente il 27 dicembre 2025. La legge n. 1/2026 è stata pubblicata sulla GU del 7 gennaio 2026. La legge n. 1/2026 interviene modificando la definizione di "colpa grave", estendendo le limitazioni della responsabilità amministrativa ai soli fatti e omissioni dolosi, introducendo forme di copertura assicurativa per il danno erariale e ampliando i contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo della Corte dei conti. Inoltre, attribuisce alla Corte nuove competenze consultive in materia di contabilità pubblica e delega il Governo a riorganizzare le funzioni della Corte per aumentarne l'efficienza, prevedendo anche interventi sui rimborsi delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità amministrativa.
Sentenza n. 133/2024	Adozione dei costi standard totali quali	Il decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 (art. 9, co. 2-ter) ha confermato

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
del 9 maggio – 18 luglio 2024 Camera Doc VII, n. 361 V. Rassegna n 3 del 2024	criteri di riparto del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale	anche per l'anno 2026 l'applicazione di specifiche modalità di ripartizione del c.d. Fondo TPL, differendo al 31 dicembre 2026 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF con cui dovranno essere definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del medesimo Fondo con i nuovi criteri, la quale viene conseguentemente rinviata a decorrere dall'anno 2027.
Sentenza n. 135/2024 del 1° – 18 luglio 2024 Camera Doc VII, n. 363 V. Rassegna n 3 del 2023	Disciplina dei requisiti sostanziali e procedurali del suicidio assistito, nel rispetto dei principi costituzionali.	Presso le Commissioni riunite Giustizia (2a) e Affari sociali (10°) del Senato è in corso l'esame congiunto dei disegni di legge S.65, S.104, S.124, S.570, S.1083, S.1408 in materia di morte medicalmente assistita. L'esame dei provvedimenti è iniziato in data 4 aprile 2024 e, dopo un ampio ciclo di audizioni, nella seduta del 3 dicembre 2024 è stato costituito un comitato ristretto che ha portato in data 2 luglio 2025 all'adozione di un testo unificato, su cui sono stati presentati gli emendamenti (tra cui alcuni dei relatori, cui sono stati presentati numerosi subemendamenti). Conclusasi la fase dell'illustrazione degli emendamenti nella seduta del 9 ottobre 2025, nella seduta del 16 ottobre 2025 sono stati auditi rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, sul tema specifico delle apparecchiature per l'autosomministrazione dei farmaci, nonché rappresentanti del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali. In data 15 gennaio 2026 l'Ufficio di presidenza ha disposto la programmazione dei lavori della Commissione in merito alle suddette proposte di legge. Il testo unificato si compone di 4 articoli. L'articolo 1 stabilisce il principio fondamentale

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		dell'inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita, affermando che la Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all'età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale, dichiarando nulli gli atti civili e amministrativi contrari a tale finalità, salvo le tassative eccezioni previste dalla legge stessa. L'articolo 2 aggiunge il comma 2-bis all'articolo 580 del codice penale, che esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito suicidario di una persona che presenti i seguenti specifici requisiti: deve essere maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, affetta da patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere. La valutazione di tali condizioni è affidata a un Comitato Nazionale di Valutazione appositamente istituito dal successivo art. 4. L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle cure palliative, modificando la legge 38 del 2010 al fine di rafforzare l'obbligo delle Regioni di garantire l'accesso a tali cure. Viene introdotto un sistema di monitoraggio dei progetti regionali di potenziamento delle cure palliative attraverso un osservatorio istituito presso Agenas, con la previsione di un meccanismo sanzionatorio che prevede la nomina di un commissario ad acta. L'articolo 4 è oggetto di un emendamento integralmente sostitutivo dei relatori volto ad attribuire l'accertamento dei requisiti di non punibilità dell'agevolazione al suicidio a strutture già esistenti anziché ad un nuovo Comitato

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		nazionale di valutazione, da istituire presso il Servizio sanitario nazionale. La relativa istruttoria è quindi affidata al Comitato etico territoriale, mentre il Centro di coordinamento nazionale è competente per la decisione definitiva. Per e finalità del disegno di legge è integrato da specifiche figure professionali (un giurista, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, uno psichiatra, un medico legale, uno psicologo, un infermiere e un farmacologo). L'emendamento 4.100 inserisce inoltre un articolo 4-bis, che comunque ripropone il divieto di impiego del personale, delle strumentazioni e dei farmaci del Sistema sanitario nazionale per agevolare il proposito di fine vita, già contemplato nell'art. 4 del testo unificato.
Sentenza n. 192/2024 del 14 novembre 2024 – 3 dicembre 2024 Camera Doc. VII, n. 407 Senato Doc. VII, n. 101 V. Rassegna n. 4 del 2024	Attuazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.	Il 18 giugno 2025 è stato presentato l'Atto del Governo n. 276, uno schema di decreto legislativo sulle "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale", concepito per apportare i correttivi resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024 al percorso di determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e all'attuazione del federalismo fiscale e assegnato congiuntamente alla VI Commissione Finanze e alla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione. L'Atto del Governo n. 276 ha lo scopo di rimediare al monito della Corte costituzionale introducendo un

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		percorso definito e misurabile per l'attivazione del fondo perequativo, attraverso un nuovo fondo transitorio che funge da precursore per la piena operatività del fondo perequativo a regime. Nel dettaglio, l'articolo 30, comma 1, lettera <i>a</i>), sostituisce integralmente l'articolo 2 del D.lgs. n. 68/2011 e prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2027 sia sostituita la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF con l'attribuzione, alle regioni a statuto ordinario, di una compartecipazione al gettito IRPEF, istituendo un apposito fondo per le regolazioni finanziarie tra Stato e regioni a statuto ordinario. La <i>ratio</i> è la necessità di mantenere un'unica aliquota IRPEF sia per i contribuenti delle regioni a statuto ordinario sia per quelli delle autonomie speciali, evitando disparità contributive, e al contempo prevedere forme di perequazione transitoria. Secondariamente, l'articolo 30, comma 1, lettera <i>e</i>), riforma l'avvio della fase a regime concernente l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e i fondi perequativi finalizzati al finanziamento delle spese di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs. 68/2011. In particolare, si prevede che l'istituzione del fondo perequativo alimentato dalla compartecipazione IVA per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e le altre disposizioni si applicheranno decorsi tre anni di operatività transitoria del nuovo fondo per le regolazioni finanziarie tra Stato e regioni. Al termine di questo periodo transitorio, le risorse del nuovo fondo di compartecipazione IRPEF confluiranno nei due distinti fondi

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		perequativi previsti dall'articolo 15: uno per le funzioni relative ai LEP (soggette a perequazione integrale basata su fabbisogni e costi standard) e uno per le materie non inerenti ai LEP (soggette a perequazione basata sulla capacità fiscale). Il 25 giugno 2025, la Commissione VI Finanze ha iniziato l'esame del provvedimento, e ne ha disposto il rinvio poiché risultava assente l'intesa della Conferenza unificata (si veda il Resoconto). La Commissione V Bilancio ha parimenti ulteriormente rinviato l'esame del provvedimento, da ultimo in data 1° ottobre, per le medesime ragioni (si veda il Resoconto).
Sentenza n. 201/2024 del 30 ottobre – 17 dicembre 2024 Camera Doc VII, n. 415 V. Rassegna n 4 del 2024	Aggiornamento dei LEA secondo le procedure e le modalità previste e in linea con le indicazioni del progresso scientifico e medico e istituzione di ambulatori finalizzati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia, con il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore.	La 10^a Commissione del Senato ha avviato, in data 14 marzo 2023, l'esame in sede redigente delle proposte di legge recanti "Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante" (A.S. 546 e abbinate). Il 26 febbraio 2025 è stato adottato come testo base la proposta di legge A.S. 946 ("Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico"). Tale testo ha come finalità la tutela del diritto generale alla salute del malato reumatico e in particolare delle persone affette da malattie reumatologiche, tra cui la fibromialgia (art. 1). Secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 1, le regioni assicurano la definizione, l'erogazione e il monitoraggio di un Piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato per le persone affette, tra le altre patologie, da fibromialgia, comprensivo delle terapie avanzate e dei farmaci innovativi appropriatamente prescrivibili. È stata poi fissata la data del 6 maggio 2025, come termine per la

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		presentazione degli emendamenti. L'ultima seduta in cui sono state discusse le proposte anzidette ha avuto luogo il 20 maggio 2025 .
Sentenza n. 66/2025 del 27 marzo – 20 maggio 2025 Camera Doc. VII n. 478 V. Rassegna n. 2 del 2025	Rinnovo dell'appello al legislatore per uno sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, così da evitare un ricorso improprio al suicidio assistito, nonché rinnovo dell'auspicio che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente per una concreta e puntuale attuazione della sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina.	A partire dalla seduta del 4 aprile 2024 le Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato hanno avviato l'esame (con successivi abbinamenti) dei disegni di legge A.S. 65, 104, 124, 570, 1083, 1408 e delle petizioni n. 198, 667 e 1028 in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita. Con riferimento all'esame si rinvia a quanto già esposto in relazione alla sentenza n. 135 del 2024. Inoltre, presso la XII Commissione della Camera dei deputati in data 24 settembre 2025 è stata approvata la risoluzione n. 8-00083 riguardante l'attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e a promuovere l'istituzione di servizi di cure palliative intraospedaliere su tutto il territorio nazionale.
Sentenza n. 70/2025, del 10 marzo – 23 maggio 2025 Camera Doc. VII, n. 482 Senato Doc. VII, n. 125 V. Rassegna n. 2 del 2025	Cancellazione del professionista dall'albo degli avvocati durante la pendenza di un'azione disciplinare nei suoi confronti.	Presso la II^o Commissione – Giustizia della Camera è in corso di esame l'A.C. 2629, recante "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense". Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 2 ("Principi e criteri direttivi"), comma 1, lett. cc), n. 9.4), del suddetto provvedimento, prescrive, quali criteri al quale dovrà attenersi il legislatore delegato, "l'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina con conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall'albo o registro dell'iscritto, dopo la comunicazione della notizia dell'illecito e le modalità di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		riattivazione dello stesso in caso di reinscrizione”. L’esame in Commissione è iniziato in data 29 ottobre 2025. All’A.C. 2629 sono stati abbinati gli A.C. nn. 594, 735, 751, 867, 2432 e 2633. L’ultima seduta in cui si si è proceduto alla votazione degli emendamenti presentati si è tenuta in data 3 marzo 2026.
Sentenza n. 122/2025 del 24 giugno – 24 luglio 2025 Camera Doc. VII n. 530 V. Rassegna n. 3 del 2025	Richiamo al legislatore statale e regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a dare pronta attuazione alle disposizioni inerenti ai LEA, e a procedere puntualmente al loro periodico aggiornamento, posto che la obsolescenza delle prestazioni rientranti nei LEA incide negativamente sul diritto alla salute, che deve essere tutelato in maniera adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche e in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale.	Per quanto concerne l’aggiornamento dei LEA, in data 4 febbraio 2026 la 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati hanno reso i prescritti pareri parlamentari con osservazioni sullo “ Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario” (A.G. 370). Inoltre, in data 1° aprile 2026 la 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato ha reso il prescritto parere parlamentare sullo “Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza.” (A.G. 391), mentre la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati lo ha reso nella seduta del 15 aprile. Si segnala, inoltre, che la legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 350, legge n. 199/2025) ha vincolato, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, una

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per assicurare al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.
Sentenza n. 159/2025 del 23 giugno – 31 ottobre 2025 Camera Doc. VII n. 565 V. Rassegna n. 4 del 2025	Sollecito al legislatore a dare coerenza sistematica all'intero disegno normativo in materia di sostegno alle lavoratrici madri, con interventi strutturali che abbiano capacità di sostenere appieno la maternità.	Con la legge di bilancio 2026, è stata modificata la disciplina relativa alla decontribuzione parziale in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome, contenuta nel comma 219, art. 1, della legge di bilancio 2025, prevedendola a regime con decorrenza dal 2027, quindi uniformando tale decorrenza sia per le lavoratrici con due figli sia per quelle con tre o più figli (sino al compimento, rispettivamente, del decimo e diciottesimo anno di età del figlio più piccolo), confermando il limite di reddito pari a 40 mila euro su base annua (art. 1, comma 206, L. 199/2025). È stata prevista, inoltre, nelle more dell'attuazione di tale disciplina, un'integrazione al reddito di 60 euro per le medesime lavoratrici (art. 1, comma 207). La richiamata legge di bilancio 2026, oltre ad aver ampliato l'ambito di applicazione dei congedi parentali e ampliato il limite dei congedi per malattia dei figli (art. 1, commi 219 e 220) dei lavoratori dipendenti, ha altresì previsto il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire l'assunzione di lavoratrici madri con almeno 3 figli di età minore di 18 anni, (art. 1, commi 210-213) o la trasformazione del contratto di lavoro di lavoratrici o lavoratori (madri e padri di almeno 3

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		figli conviventi) da tempo pieno a tempo parziale (o la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale) (art. 1, comma 215). Si ricorda, infine, che alla Camera è ancora in corso l'esame delle abbinate proposte di legge C. 79, C. 152 e C. 2776, recanti disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, nonché dei <i>caregiver</i> familiari (avviato dalla Commissione Lavoro nella seduta del 21 gennaio 2026).
Sentenza n. 183/2025 del 18 novembre – 9 dicembre 2025 Camera Doc. VII n. 584 V. Rassegna n. 4 del 2025	Revisione del meccanismo di determinazione dell'onere fiscale minimo (OFM) applicato alla vendita delle sigarette.	Con l'articolo 1, comma 119, lettera <i>a)</i> n.3) della legge 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), il legislatore ha stabilito che a decorrere dal 2026 l'onere fiscale minimo sulle sigarette è determinato per legge con un importo specifico fisso per unità di prodotto, fissato in 216 euro annui per mille sigarette per il 2026, 221 euro nel 2027 e in 228 euro a decorrere dal 2028.
Sentenza n. 185/2025 del 7 ottobre – 16 dicembre 2025 Camera Doc. VII n. 586 V. Rassegna n. 4 del 2025	Traffico di influenze: introduzione di una organica disciplina delle attività di <i>lobbying</i>.	Il 29 gennaio 2026, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge A.C. 2336 che ha per oggetto la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi. Il provvedimento è stato quindi trasmesso al Senato (A.S. 1780) dove l'esame in sede redigente è stato avviato nella seduta del 19 maggio 2026. L'intervento normativo si fonda sui principi di pubblicità, partecipazione democratica, pluralismo, trasparenza, valorizzazione delle competenze

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		tecniche e conoscibilità dei processi decisionali (articolo 1). Sotto il profilo definitorio e applicativo, vengono individuati i decisori pubblici, i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi (articolo 2). La disciplina reca un perimetro di esclusioni soggettive e oggettive. Sono escluse dall'ambito di applicazione alcune categorie di soggetti, tra cui i partiti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 3). Tra gli strumenti di regolazione, il testo istituisce presso il CNEL il registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, destinato a sostituire gli altri registri vigenti, ferma restando l'autonomia degli organi costituzionali. Nel registro devono figurare i dati identificativi del rappresentante e del portatore di interessi. L'iscrizione è obbligatoria quando l'attività sia svolta professionalmente, in modo continuativo e non meramente occasionale; è facoltativa, invece, negli altri casi. Sono, altresì, previsti un'agenda degli incontri tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi iscritti un Codice deontologico dei rappresentanti di interessi (articoli 4-7). Le funzioni di vigilanza sono attribuite a un Comitato di sorveglianza, composto da dieci membri e presieduto dal presidente del CNEL. Al Comitato compete la tenuta del registro, l'adozione delle disposizioni necessarie al suo funzionamento, la vigilanza sull'esattezza e l'aggiornamento dei dati, la pubblicazione delle relazioni annuali degli iscritti, la redazione di una propria relazione annuale

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		sull'attività dei rappresentanti di interessi da trasmettere entro il 30 giugno al Presidente del Consiglio e alle Camere, nonché la vigilanza sull'osservanza della legge e del codice deontologico, con correlata potestà sanzionatoria nel rispetto del contraddittorio (articolo 8). Sono stabiliti diritti ed obblighi degli iscritti nel sopra citato registro (articoli 9 e 10). Infine, quanto al regime sanzionatorio, sono previste sanzioni disciplinari (dall'ammonizione alla cancellazione dal registro) e pecuniarie. È, inoltre, prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 5mila euro nei confronti del rappresentante che fornisca false informazioni o ometta informazioni dovute. Il procedimento sanzionatorio deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio, dell'effettivo diritto di difesa e della pubblicità degli atti (articolo 11).